



REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

*Con gli emendamenti prodotti dal Consiglio Comunale nella seduta del 02.03.2017 di cui
alla relativa Deliberazione n. 2.*

TESTO COORDINATO VERSIONE NON UFFICIALE

INDICE

TITOLO I – PRINCIPI, FINALITA' E OGGETTO	pag. 4
<i>Art. 1 - Principi e finalità</i>	<i>4</i>
<i>Art. 2 - Oggetto</i>	<i>4</i>
TITOLO II – AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI	pag. 5
<i>Art. 3 - Ambito di applicazione</i>	<i>5</i>
<i>Art. 4 -Definizioni</i>	<i>6</i>
TITOLO III – DISPOSIZIONI GENERALI	pag. 7
CAPO I – PARTECIPAZIONE	pag. 7
<i>Art. 5 - Rappresentanza e consultazione degli operatori e delle parti sociali</i>	<i>7</i>
<i>Art. 6 - Commissione Tecnica per il commercio su aree pubbliche.....</i>	<i>7</i>
<i>Art. 7 - Commissioni di Mercato.....</i>	<i>8</i>
CAPO II – PRESUPPOSTI E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'.....	pag. 8
<i>Art. 8 - Esercizio dell'attività</i>	<i>8</i>
<i>Art. 9 - Autorizzazioni e/o concessioni – Principi generali</i>	<i>9</i>
<i>Art.10 - Autorizzazioni e/o concessioni – Subingresso</i>	<i>10</i>
<i>Art.11 - Autorizzazioni di tipologia A (a posto fisso).....</i>	<i>11</i>
<i>Art.12 - Modalità di svolgimento dell'attività a posto fisso</i>	<i>12</i>
<i>Art.13 - Autorizzazioni di tipologia B (itinerante).....</i>	<i>14</i>
<i>Art.14 - Modalità di svolgimento dell'attività in forma itinerante</i>	<i>14</i>
<i>Art.15 - Aree interdette all'esercizio del commercio in forma itinerante</i>	<i>15</i>
<i>Art.16 - Concessioni</i>	<i>16</i>
<i>Art.17- Disciplina generale in materia di orari</i>	<i>16</i>
<i>Art.18 - Normativa igienico-sanitaria di carattere generale</i>	<i>16</i>
CAPO III – ANAGRAFE DELLE IMPRESE	pag. 17
<i>Art.19 - Istituzione</i>	<i>17</i>
<i>Art.20 - Tenuta e modalità di registrazione</i>	<i>17</i>
TITOLO IV – MERCATI, FIERE, SAGRE, MERCATI STRAORDINARI E BORGHI MERCATALI TIPICI.....	pag. 18
CAPO I – MERCATI	pag. 18
<i>Art. 21 - Classificazione dei mercati</i>	<i>18</i>
<i>Art. 22 - Istituzione</i>	<i>18</i>
<i>Art. 23 - Modifica del mercato</i>	<i>19</i>
<i>Art. 24 - Trasferimento del mercato</i>	<i>19</i>
<i>Art. 25 - Sospensione del mercato</i>	<i>19</i>
<i>Art. 26 - Soppressione di mercati</i>	<i>19</i>
<i>Art. 27 - Funzionamento dei mercati</i>	<i>20</i>
<i>Art. 28 - Criteri generali di decoro</i>	<i>20</i>
<i>Art. 29 - Assegnazione dei posteggi temporaneamente disponibili – Spunta</i>	<i>21</i>
<i>Art. 30 – Scorrimento delle graduatorie dei bandi espletati per l'assegnazione dei posteggi.....</i>	<i>22</i>
<i>Art. 31 - Assegnazione dei posteggi per miglioria</i>	<i>22</i>
<i>Art. 32 - Scambio dei posteggi.....</i>	<i>23</i>
<i>Art. 33 - Assegnazione posteggi agli imprenditori agricoli</i>	<i>23</i>
<i>Art. 34 – Assegnazione dei posteggi riservati ai giovani e ai portatori di handicap.....</i>	<i>24</i>
<i>Art. 35 - Strutture operative di riferimento nei mercati</i>	<i>25</i>
CAPO II – CANONE DI CONCESSIONE PER MERCATI IN SEDE PROPRIA	pag. 25
<i>Art. 36 – Soggetti passivi</i>	<i>25</i>

<i>Art. 37 – Versamento del canone</i>	25
<i>Art. 38 – Riscossione del canone</i>	26
<i>Art. 39 – Attività di accertamento, termini di prescrizione, sospensione, revoca dell'autorizzazione e decadenza della concessione</i>	26
<i>Art. 40 – Interessi</i>	26
<i>Art. 41 – Autotutela</i>	27
<i>Art. 42 – Rateazione del pagamento</i>	27
<i>Art. 43 – Rimborsi</i>	27
CAPO III – FIERE, SAGRE E MERCATI STRAORDINARI	pag. 28
<i>Art. 44 – Istituzione e organizzazione fiere, sagre e mercati straordinari</i>	28
<i>Art. 45 – Modalità di svolgimento delle attività di vendita</i>	28
CAPO IV – BORGHI MERCATALI TIPICI	pag. 28
<i>Art. 46 – Istituzione e organizzazione</i>	28
TITOLO V – SANZIONI	pag. 29
<i>Art. 47 – Fonti normative e modalità di applicazione</i>	29
<i>Art. 48 – Sanzioni pecuniarie</i>	29
<i>Art. 49 – Confisca delle attrezzature e della merce</i>	30
<i>Art. 50 – Sospensione coattiva dell'attività</i>	30
<i>Art. 51 – Revoca dell'autorizzazione - modifica, sospensione, revoca e decadenza della concessione</i>	31
TITOLO VI – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	pag. 32
<i>Art. 52 – Disposizioni transitorie</i>	32
<i>Art. 53 – Rinvio ad altre norme</i>	32
<i>Art. 54 – Vigilanza e controllo</i>	32
<i>Art. 55 - Abrogazioni</i>	33
<i>Art. 56 – Entrata in vigore</i>	33

TITOLO I

Principi, finalità e oggetto

Art. 1) Principi e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina l'esercizio del commercio su aree pubbliche ai sensi della normativa e degli strumenti urbanistici vigenti.

2. Il Regolamento è orientato dai seguenti principi:

- valorizzare i mercati e l'attività degli operatori che rappresentano una risorsa importante per la città perché consentono lo sviluppo di occupazione qualificata e, contemporaneamente, contribuiscono alla difesa dei redditi;
- favorire l'offerta di prodotti alimentari e non alimentari di qualità, il più possibile provenienti dal territorio, con costi in grado di fare i conti con i diversi livelli di reddito della cittadinanza legando qualità e convenienza in modo indissolubile;
- rafforzare la funzione di aggregazione e di incontro e, contemporaneamente, dare continuità a tradizioni identitarie della distribuzione storicamente presenti che vanno preservate, offrire servizi nelle aree che attualmente non sono sufficientemente servite favorendo l'integrazione dei mercati con il tessuto urbano;
- perseguire lo sviluppo di occupazione qualificata anche mediante la tempestiva emanazione dei bandi e riservando, in ogni bando, una percentuale di posti a giovani fino ai 35 anni;
- adeguare le strutture esistenti in termini di innalzamento dei livelli di servizio agli standard qualitativi richiesti dal mercato e dai requisiti igienico sanitari delle norme vigenti.

3. Il Regolamento persegue le seguenti finalità:

- qualificare e migliorare mercati e fiere, al fine di favorire la realizzazione di una equilibrata rete distributiva, da realizzarsi anche attraverso la sperimentazione di nuovi mercati e fiere;
- tutelare il consumatore, con particolare riguardo all'informazione, alla sicurezza e alla tracciabilità dei prodotti;
- contribuire alla riqualificazione urbana anche mediante l'adeguamento degli spazi da destinare al commercio su aree pubbliche in relazione alle infrastrutture, alle esigenze igienico-sanitarie e alle norme sulla sicurezza;
- migliorare le condizioni di esercizio degli operatori e ricercare un loro costante coinvolgimento nell'esame delle diverse problematiche;
- assicurare che gli insediamenti del commercio su aree pubbliche in sede fissa e l'esercizio dell'attività in forma itinerante siano integrati nel miglior modo possibile con altre forme distributive ed eventualmente con altri servizi ed attrezzature, assicurando altresì che siano coerenti con un ordinato assetto urbano e rispettino le esigenze di carattere igienico-sanitario;
- promuovere la tutela del tessuto commerciale tradizionale nonché l'integrazione delle attività commerciali su aree pubbliche con altre forme di uso dello spazio pubblico o di uso pubblico, in particolare per i mercati e le fiere storici e/o inseriti nel contesto dei Centri Commerciali Naturali.

Art. 2) Oggetto

Il presente Regolamento disciplina, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni normative del Decreto Legislativo n. 114 del 31 marzo 1998, della Legge Regione Campania n. 1 del 09 gennaio 2014, e in conformità agli strumenti urbanistici vigenti, lo svolgimento dell'attività di commercio sulle aree pubbliche del territorio comunale, con i contenuti prescritti dall'art. 30 della medesima legge regionale 1/14⁽¹⁾. Sono comprese, in particolare, nel Regolamento:

- a) le modalità per l'istituzione di nuovi mercati, anche in via sperimentale, per le modifiche, i trasferimenti, le sospensioni e le soppressioni dei mercati esistenti;
- b) le modalità di assegnazione in concessione e di rilascio autorizzazioni per l'attività di commercio su aree pubbliche a posto fisso su posteggi e in strutture fisse nell'ambito dei mercati (art. 31, comma 1., lett. a) L.R. 1/'14) ⁽²⁾;
- c) le modalità di svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche a posto fisso su posteggi e in strutture fisse nell'ambito dei mercati;
- d) le modalità di rilascio autorizzazioni e di svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante (art. 31, comma 1., lett. b) L.R. 1/'14) ⁽³⁾.
- e) le modalità di assegnazione in concessione di posteggi per lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche in occasione di fiere, sagre o di altre manifestazioni locali autorizzate dal Comune.

TITOLO II

Ambito di applicazione e definizioni

Art. 3) Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento si applica a tutte le forme di commercio su aree pubbliche operanti nel territorio comunale, ivi compresa la vendita per mezzo di apparecchi automatici, con esclusione di quelli posizionati all'esterno di esercizi del commercio di vicinato e di somministrazione di alimenti e bevande e complementari agli stessi.
2. Le norme del presente Regolamento non si applicano:
 - a) alle associazioni dei produttori ortofrutticoli, costituite ai sensi della Legge 27 luglio 1967, n. 622 (Organizzazione del mercato nel settore dei prodotti ortofrutticoli);
 - b) agli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel Registro delle Imprese di cui all'art. 8 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580, che esercitano le attività di vendita nei limiti di cui all'art. 2135 del Codice Civile, fatte salve le norme relative all'assegnazione di posteggi riservati nell'ambito dei mercati e quelle relative alle modalità di svolgimento dell'attività, ove compatibili.
 - c) ai produttori agricoli, singoli o associati, e ai consorzi e alle cooperative di produttori e di commercianti che esercitano le attività di vendita nei limiti di cui alla Legge 25 marzo 1959, n. 125 (Norme sul commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici);
 - d) a chi vende o espone per la vendita le proprie opere d'arte, nonché quelle dell'ingegno a carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica o informativa, realizzate anche mediante il supporto informatico. Per opere del proprio ingegno si intendono quelle realizzate anche in modo seriale a condizione che abbiano carattere anche di una modesta originalità frutto di una rielaborazione personale dell'autore.
 - e) all'attività di vendita effettuata durante il periodo di svolgimento delle fiere campionarie e delle mostre di prodotti nei confronti dei visitatori, se riguarda esclusivamente le merci oggetto delle manifestazioni e non dura oltre il periodo di svolgimento delle stesse manifestazioni.

Art. 4) Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si utilizzano le medesime definizioni tecniche contenute in materia di commercio su aree pubbliche all'art. 27, comma 1. D.Lgs. n.114/'98⁽⁴⁾, e agli artt. 28, comma 1.,⁽⁵⁾ e 40 comma 1.,⁽⁶⁾ della L.R. 1/'14, nonché, ai fini sanitari, quelle contenute nell'Ordinanza 3 aprile 2002 del Ministero della Salute⁽⁷⁾. Inoltre, s'intende per:

- a) **Regolamento**: il presente Regolamento;
- b) **Legge Regionale**: la Legge Regione Campania 9 gennaio 2014, n. 1;
- c) **operatore commerciale**: persona fisica o giuridica titolare di un'autorizzazione per il commercio su area pubblica;
- d) **produttori agricoli**: gli imprenditori agricoli singoli o associati che vendono al dettaglio i prodotti provenienti in misura prevalente dalle proprie aziende, ai sensi del D. Lgs.18 maggio 2001, n. 228 e dell'art 2135 del Codice Civile;
- e) **orario di vendita**: la fascia oraria riservata alla vendita ricompresa nell'orario di funzionamento del mercato indicato nell'ordinanza sindacale.
- f) **miglioria**: la possibilità per un operatore concessionario di posteggio in un mercato di scegliere un altro posteggio nel medesimo mercato purché non assegnato, a seguito di apposito bando;
- g) **scambio**: la possibilità fra due operatori concessionari di posteggio in un mercato, di scambiarsi il posteggio su richiesta congiunta degli operatori interessati nel rispetto del settore merceologico di cui all'autorizzazione all'esercizio dell'attività;
- h) **posteggi isolati**: posteggi singoli o gruppi di posteggi che, localizzati in vari punti del territorio comunale, non fanno parte di alcun mercato, e sono articolati con cadenza varia, quotidiana o su alcuni giorni della settimana o del mese, per l'offerta al consumo anche specializzata.
- i) **posteggio riservato**: il posteggio individuato e destinato ai produttori agricoli;
- j) **spunta**: l'operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari del posteggio, si provvede per quella giornata all'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati.
- k) **spuntista**: l'operatore già in possesso di un'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche che, non essendo titolare di concessione di posteggio nel mercato interessato alla spunta, aspira ad occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall'operatore in concessione o non ancora assegnato.
- l) **subingresso**: il trasferimento a titolo definitivo o a titolo temporaneo di una attività di commercio su area pubblica in forza di un valido contratto di trasferimento di proprietà o di gestione dell'azienda commerciale o del ramo d'azienda.
- m) **dante causa**: il soggetto che, nel caso di subingresso, per primo ha avuto in titolarità l'azienda.
- n) **reintestazione**: l'aggiornamento dei titoli autorizzatori e concessori a seguito di subingresso o quando l'azienda o il ramo d'azienda rientra nella disponibilità del proprietario o del concedente.
- o) **associazioni dei consumatori e degli utenti**: le formazioni sociali che hanno per scopo statutario esclusivo la tutela dei diritti e degli interessi dei consumatori o degli utenti;
- p) **Borghi mercatali tipici**: aree a vocazione turistica in cui è rilevabile una storica e armonica coesistenza tra commercio ambulante e commercio in sede fissa.

TITOLO III

Disposizioni Generali

Capo I

Partecipazione

Art. 5) Rappresentanza e consultazione degli operatori e delle parti sociali

1. La rappresentanza e la partecipazione degli operatori e delle parti sociali è riconosciuta ai seguenti organismi consultivi:
 - a) Commissione Tecnica per il commercio su aree pubbliche;
 - b) Commissioni di Mercato.
2. I criteri organizzativi e funzionali della Commissione Tecnica per il commercio su aree pubbliche e delle Commissioni di mercato sono fissati con atto di Giunta Comunale, nel rispetto dei principi e finalità dettati dal Regolamento, entro sessanta giorni dalla relativa entrata in vigore.
3. Il parere degli organismi consultivi ha sempre natura obbligatoria ma non vincolante.

Art. 6) Commissione Tecnica per il commercio su aree pubbliche

1. La Commissione Tecnica per il commercio su aree pubbliche è istituita con il presente Regolamento ed è nominata con Decreto sindacale entro giorni trenta dalla data di approvazione dei criteri organizzativi e funzionali da parte della Giunta.
2. Essa ha una durata di anni cinque ed è composta da:
 - Sindaco o suo delegato - Presidente;
 - Comandante del Servizio di Polizia Locale o suo delegato;
 - Dirigente del Servizio comunale competente in materia o suo delegato;
 - da tre rappresentanti designati elettivamente dalle Commissioni di Mercato una volta istituite;
 - un rappresentante per ognuna delle prime tre organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore del commercio su aree pubbliche a livello comunale o, se non istituite, a livello provinciale;
 - un rappresentante per ognuna delle prime due associazioni di tutela dei consumatori e degli utenti maggiormente rappresentative a livello nazionale, aventi almeno una sede nel territorio cittadino;Su designazione degli organismi rappresentati, la Commissione Tecnica può includere anche componenti supplenti.

Le funzioni di segreteria sono assicurate dal Servizio comunale competente in materia.
3. La Commissione Tecnica per il commercio su aree pubbliche è sentita nei casi previsti dal Regolamento e, in particolare, la relativa consultazione è obbligatoria per l'assunzione di decisioni in merito ai seguenti argomenti:
 - pianificazione generale attinente l'attività del commercio su aree pubbliche;
 - definizione dei criteri generali per la determinazione delle aree da destinarsi all'esercizio del commercio su aree pubbliche e del relativo numero di posteggi;
 - istituzione, modifica, trasferimento o soppressione dei mercati;
 - predisposizione dei regolamenti e delle deliberazioni comunali aventi ad oggetto l'attività di commercio su aree pubbliche, ad eccezione di quelli assunti con procedure di urgenza per motivi di eccezionale necessità.
3. La consultazione può avvenire facoltativamente anche per altri argomenti relativi al settore del commercio su aree pubbliche.

Art. 7) Commissioni di Mercato

1. Le Commissioni di Mercato sono organismi elettivi degli operatori autorizzati ad operare nel mercato.

2. Hanno la durata di anni cinque e sono istituite con disposizione dirigenziale del Dirigente del competente Servizio del Comune in ogni singolo mercato della Città, entro venti giorni dalle relative elezioni che sono svolte entro giorni trenta dalla data di esecutività della Delibera di Giunta di cui all'art. 5), comma 2, del Regolamento.

3. Le Commissioni di Mercato hanno il compito di collaborare, con funzioni informative, consultive e propositive, con il Comune per la pianificazione e l'attuazione di tutti gli interventi necessari a migliorare il funzionamento delle aree di mercato che rappresentano.

4. Il numero dei componenti delle Commissioni di Mercato è rapportato all'organico del singolo mercato e può variare da un minimo di sette componenti, compreso il Presidente, a un massimo di tredici componenti, compreso il Presidente, nel seguente modo:

- sette componenti nei mercati con organico fino a 50 operatori;
- nove componenti nei mercati con organico da 51 fino a 100 operatori;
- undici componenti nei mercati con organico da 101 fino a 150 operatori;
- tredici componenti nei mercati con organico superiore a 150 operatori.

Nelle Commissioni di Mercato sono assicurate, in modo proporzionale, le rappresentanze degli operatori di tutte le categorie merceologiche presenti nel mercato.

5. Le Commissioni di Mercato, in particolare, sono chiamate ad esprimere, esclusivamente per le aree di mercato in cui sono state elette, pareri e proposte su:

- problematiche riguardanti il funzionamento del mercato;
- trasferimento, ristrutturazione, ampliamento o riorganizzazione del mercato stesso;
- attività promozionali;
- modifica del mercato;
- modifiche dell'orario di vendita;
- provvedimenti di viabilità e sosta relativi alla zona di mercato e sue pertinenze;
- modifiche e miglioramenti da apportare alle strutture, alle attrezzature, e ai servizi del mercato;
- sicurezza del mercato;
- eventuali esigenze di servizi aggiuntivi per migliorare la ricettività del mercato e l'attività di vendita.

6. Ogni Commissione di Mercato, inoltre, è referente del Comune per tutte le comunicazioni di carattere generale riferite agli operatori del mercato.

Capo II

Presupposti e modalità di svolgimento dell'attività

Art. 8) Esercizio dell'attività

L'esercizio del commercio su aree pubbliche è subordinato al rispetto delle condizioni e delle modalità stabilite dal Regolamento e può essere esercitato secondo le seguenti tipologie:

- a) su posteggi dati in concessione;
- b) su qualsiasi area pubblica non espressamente interdetta, purché in forma itinerante.

Art. 9) Autorizzazioni e/o concessioni – Principi generali

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche è soggetto ad autorizzazione comunale che può essere rilasciata esclusivamente ad imprese individuali, a società di persone, a società di capitali o a cooperative regolarmente costituite, in possesso dei requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali di cui all'articolo 7 della Legge Regionale⁽⁸⁾, e nei cui confronti non risulti applicata con provvedimento definitivo una delle misure di prevenzione previste dal Libro I, Titolo I, Capo II, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ai sensi dell'art. 67 del medesimo Decreto Legislativo.

2. L'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio è soggetto al pagamento del relativo canone COSAP, ovvero, del canone concessorio per i mercati in sede propria.

3. Per l'ottenimento dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche deve essere presentata relativa domanda, utilizzando esclusivamente la modulistica e le istruzioni pubblicate sul sito web del Comune di Napoli nella quale l'interessato, tra l'altro, dichiara:

a) il possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale di cui all'articolo 7 della Legge Regionale⁽⁸⁾;

b) il settore o i settori merceologici per i quali intende esercitare l'attività.

Tali dati necessari sono, tra gli altri, annotati sull'autorizzazione.

4. Gli atti di autorizzazione e/o concessione sono rilasciati su piattaforma SUAP, previa comunicazione all'interessato circa le prescrizioni necessarie per il rilascio, che gli interessati devono adempiere entro il termine di giorni dieci dalla data di ricevimento della comunicazione.

5. In assenza di comprovati giustificativi motivi, il mancato adempimento degli interessati alle citate prescrizioni per il ritiro dei titoli entro il citato termine è considerato abbandono della richiesta di autorizzazione/occupazione, e il richiedente, se ancora interessato, deve riproporre l'istanza ex novo.

6. L'autorizzazione all'attività di vendita mediante l'utilizzo di un posteggio di cui all'art. 8, comma 1, lettera a), classificata "tipologia A", ai sensi dell'art. 31, comma 3., della Legge Regionale⁽⁹⁾, abilita anche all'esercizio in forma itinerante nel territorio nazionale e nei posteggi occasionalmente liberi, nonché alla partecipazione alle fiere che si svolgono nel territorio nazionale.

7. L'autorizzazione all'attività di vendita sulle aree pubbliche in forma itinerante di cui al comma 1, lettera b), classificata "tipologia B", ai sensi dell'art. 31, comma 5., della Legge Regionale⁽¹⁰⁾, abilita anche all'esercizio dell'attività in forma itinerante nel territorio nazionale, alla vendita al domicilio del consumatore, nei locali dove si trova per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o di svago, nonché nelle fiere e nei posteggi dei mercati occasionalmente liberi nell'ambito del territorio nazionale.

8. In caso di assenza del titolare o dei soci, l'esercizio dell'attività è consentito a dipendenti o collaboratori familiari del soggetto titolare dell'autorizzazione. La natura del rapporto di tali soggetti con il titolare dell'autorizzazione, ed il relativo necessario possesso dei requisiti morali e professionali richiesti per l'esercizio dell'attività, deve risultare da apposita dichiarazione redatta in conformità agli artt. 46 e seguenti del DPR. 445/00. La dichiarazione deve essere esibita su richiesta degli organi di vigilanza e di controllo.

9. L'operatore commerciale, titolare di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche, può chiedere al Comune competente l'aggiunta di un altro settore merceologico o la sostituzione del settore merceologico già autorizzato. La domanda è accolta previa verifica del relativo possesso dei requisiti richiesti per l'esercizio delle attività del nuovo settore merceologico.

10. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita su aree pubbliche dei prodotti alimentari abilita anche alla somministrazione dei medesimi prodotti se il titolare risulta in possesso dei relativi prescritti requisiti. In tal caso, l'abilitazione alla somministrazione deve risultare annotata sull'autorizzazione.

11. L'autorizzazione all'attività di vendita su aree pubbliche nelle stazioni, negli aeroporti e nelle autostrade, nonché nelle altre aree demaniali non comunali, è subordinata al preventivo nulla osta del relativo soggetto proprietario o gestore che può stabilire le modalità e le condizioni di utilizzo.

12. Il commercio in forma itinerante nell'ambito territoriale del Comune è consentito anche ai soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche nelle altre Regioni italiane o nei Paesi dell'Unione europea di provenienza, nel rispetto delle previsioni e dei limiti del Regolamento.

13. Il titolare di autorizzazione/concessione deve comunicare ogni variazione relativa alla propria impresa individuale o societaria (residenza, sede legale, variazioni di rappresentanza legale, forma societaria, ecc.), entro trenta giorni dalla variazione, pena l'applicazione della sanzione di cui all'art. 48, comma 3, del Regolamento.

Art. 10) Autorizzazioni e/o concessioni – Subingresso

1. Il trasferimento nelle forme di legge, in proprietà o in gestione dell'azienda o di un suo ramo, per atto tra vivi od a causa di morte (subingresso), comporta, di diritto, il trasferimento al subentrante dell'autorizzazione amministrativa e/o della concessione a condizione che questi sia in possesso dei requisiti soggettivi stabiliti dalla legge per l'esercizio dell'attività. Il subingresso può riguardare sia l'autorizzazione di tipologia A sia l'autorizzazione di tipologia B. Per la regolarizzazione amministrativa del cambio di titolarità dell'azienda è necessario la reintestazione dell'autorizzazione e/o della concessione.

2. La reintestazione dell'autorizzazione e/o della concessione è effettuata a condizione che:

a) al momento della stipula dell'atto di cessione in proprietà o in gestione dell'azienda o del verificarsi dell'evento della morte, il dante causa abbia attivato e mantenuto la Partita IVA ed esercitato l'attività commerciale sul posteggio, anche ai fini del computo delle presenze. In caso contrario, è revocata l'autorizzazione e dichiarata la decadenza della concessione e si procede alla messa a bando del posteggio;

b) i cedenti e i cessionari siano in regola con i pagamenti nei confronti del Comune. In particolare:

- il procedimento di reintestazione può essere avviato a condizione che il subentrante accetti di accollarsi il debito e lo estingua all'atto della presentazione dell'istanza ovvero si accolli l'eventuale piano di rateizzazione accordato al cedente;

- i subentranti già concessionari di posteggio devono essere in regola con i pagamenti relativi ai posteggi di cui risultano essere assegnatari.

3. Se trattasi di attività di commercio su aree pubbliche esercitata su posteggio in concessione, la reintestazione dell'autorizzazione e dell'atto di concessione dell'area di posteggio è effettuata per il solo periodo residuo alle relative scadenze.

4. La richiesta di reintestazione è effettuata a mezzo di Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), corredata da una dichiarazione redatta ai sensi del DPR n. 445/00 attestante il possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale di cui all'art. 7 della Legge Regionale e dell'assenza nei propri confronti dell'applicazione con provvedimento definitivo di una delle misure di prevenzione previste dal Libro I, Titolo I, Capo II, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ai sensi dell'art. 67 del medesimo Decreto Legislativo, deve essere presentata al SUAP del Comune di Napoli sede del posteggio per l'attività di tipologia A, oppure al SUAP del Comune di residenza del subentrante per l'attività di tipologia B, a pena di decadenza, entro un anno dalla morte del titolare, in caso di subingresso a causa di morte, o entro novanta giorni dall'atto di cessione in proprietà o in gestione dell'azienda, in caso di subingresso per atto tra vivi.

5. La SCIA per la reintestazione dell'autorizzazione e/o della concessione di cui al comma 1, è presentata, nel caso di morte del titolare, dall'erede o dagli eredi individuati nelle forme

e modi previsti dalla normativa vigente per la devoluzione dell'eredità, in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale previsti dall'art. 7 della Legge Regionale e nei cui confronti non risulti applicata con provvedimento definitivo una delle misure di prevenzione previste dal Libro I, Titolo I, Capo II, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ai sensi dell'art. 67 del medesimo Decreto Legislativo.

Se l'erede o gli eredi non sono in possesso dei requisiti per lo svolgimento dell'attività, non possono presentare SCIA e iniziare l'attività prima di aver acquisito i citati requisiti, e decadono dal diritto di esercitare l'attività qualora l'inizio dell'attività non avviene entro il termine di dodici mesi, decorrenti dalla data di acquisizione dei requisiti e, comunque, entro un anno dalla data di decesso del titolare, salvo richiesta di proroga.

Se l'erede o gli eredi non sono in possesso dei requisiti per lo svolgimento dell'attività e non intendono continuarla, hanno facoltà, entro il termine di dodici mesi dalla data di decesso del titolare, di cedere l'azienda ad altro soggetto in possesso dei prescritti requisiti, il quale è tenuto a presentare la SCIA per reintestazione entro novanta giorni dall'atto di cessione, in conformità delle disposizioni di cui al precedente comma 4.

6. Al subentrante nell'autorizzazione sono riconosciuti i titoli di priorità in termini di presenze maturate dall'autorizzazione del precedente titolare, ma tali presenze non possono essere cumulate a quelle precedentemente possedute o acquisite con altre autorizzazioni di qualsiasi tipologia, né trasferite su altre autorizzazioni disponibili dell'operatore.

7. Al fine di scongiurare eventuali comportamenti speculatori e per la tutela della concorrenza, in caso di cessione in proprietà o in gestione dell'azienda, o di un suo ramo, per atto tra vivi, il soggetto cedente, per tutto il periodo di residua validità dell'autorizzazione/concessione relativa all'azienda ceduta, nell'eventuale partecipazione a bandi per l'assegnazione di posteggi nell'ambito dell'area mercatale del precedente posteggio nel medesimo settore merceologico relativo all'azienda ceduta, non può usufruire dell'applicazione del criterio prioritario del maggior numero di presenze nel mercato.

Art. 11) Autorizzazioni di tipologia A (a posto fisso)

1. L'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche di tipologia A è rilasciata dal SUAP per i settori merceologici alimentare e non alimentare congiuntamente all'atto di concessione del posteggio, per un periodo di validità di anni dieci, salvo eventuali proroghe o rinnovi previsti per legge e la validità dell'una è condizione per la validità dell'altra.

2. Le autorizzazioni stagionali sono riferite ad un periodo di tempo anche frazionato, non inferiore a sessanta e non superiore a centottanta giorni, che può comprendere anche periodi di anni diversi, nel rispetto delle modalità stabilite dal Regolamento.

3. I posteggi isolati, anche ad utilizzo stagionale, articolati con cadenza varia, quotidiana o su alcuni giorni della settimana o del mese, per l'offerta al consumo anche specializzata, sono concessi, con procedure a evidenza pubblica, qualora sia necessario ovviare a disservizi derivanti da caduta o incompletezza dell'offerta in zone residenziali, ovvero in zone turistiche non supportate da insediamenti commerciali adeguati, nonché presso le strutture dello Stadio San Paolo e dello Stadio Collana in occasione di eventi, previa individuazione, in tali ultimi casi, delle aree di concerto con la Questura di Napoli.

Dette aree sono soggette a regime di concessione decennale e, in assenza di specifiche richieste di autorizzazione per il loro utilizzo possono essere assegnate giornalmente, previo pagamento del canone di concessione calcolato ai sensi del vigente Regolamento COSAP., ai titolari di autorizzazione all'attività di vendita sulle aree pubbliche in forma itinerante di cui al comma 1, lettera b), classificata "tipologia B", ai sensi dell'art. 31, comma 5., della Legge Regionale e, limitatamente ai giorni in cui non hanno posteggio assegnato,

ai titolari di autorizzazione di cui all'art. 8, comma 1, lettera a), classificata "tipologia A", ai sensi dell'art. 31, comma 3., della medesima Legge Regionale.

4. Le domande sono inviate al Comune con le modalità e i termini stabiliti dagli avvisi pubblici. Per le modalità e i criteri di priorità relativi alle procedure di assegnazione dei posteggi è fatto espresso rinvio ai criteri dell'art. 32 della Legge Regionale⁽¹¹⁾.

5. Decorso il periodo transitorio relativamente ad eventuali situazioni già in atto, che sarà stabilito nel Regolamento di attuazione ex art. 61 della Legge Regionale, al fine di evitare il costituirsi di situazioni di tendenziale oligopolio all'interno di un mercato, e garantire la tutela della concorrenza attraverso la pluralità e la differenziazione dell'offerta, ogni operatore commerciale non può essere titolare o possessore nella stessa area mercatale:

a) di più di due posteggi nell'ambito del medesimo settore merceologico alimentare e non alimentare, nel caso di aree mercatali con un numero complessivo di posteggi inferiore o pari a cento;

b) di più di tre posteggi nell'ambito del medesimo settore merceologico alimentare e non alimentare, nel caso di aree con numero di posteggi superiore a 100.

Tali limiti operano anche nel caso in cui l'operatore abbia ceduto in gestione il/i posteggio/i di cui sia concessionario.

6. L'operatore che a seguito di partecipazione a più bandi di concorso, risulta assegnatario di un numero di posteggi eccedente il limite di cui al comma 5, deve presentare al Comune rinuncia dei posteggi in eccedenza, e la rinuncia può interessare sia i posteggi già in concessione e sia i nuovi. In mancanza, previa comunicazione all'interessato con assegnazione di un termine di giorni dieci per la presentazione della rinuncia, si procede di ufficio denegando o revocando quelli di ultima assegnazione.

Art. 12) Modalità di svolgimento dell'attività a posto fisso

1. Il commercio svolto su posteggi dati in concessione per 10 anni può essere svolto nel mercato o fuori del mercato in posteggi isolati.

2. L'operatore assegnatario è tenuto ad essere presente nel mercato al posteggio assegnato entro e non oltre l'orario previsto per l'inizio delle vendite, e la relativa permanenza è obbligatoria per tutta la durata del mercato. In caso contrario l'operatore, salvo giustificati motivi, opportunamente comunicati e documentati al Comune entro cinque giorni, sarà considerato assente a tutti gli effetti, e la presenza per quel giorno verrà cancellata.

L'operatore assegnatario è tenuto, inoltre, a garantire la presenza per tutti i giorni di attività del mercato e dovrà dichiarare, nella domanda di partecipazione al bando, di non avere altre assegnazioni per lo stesso giorno o, nel caso, si impegna a rinunciarle.

L'inosservanza di questo principio per un mese determina la perdita della concessione e l'automatico scorrimento della graduatoria di assegnazione.

3. In caso di impedimento transitorio, per un periodo predeterminato e fissato in apposito atto, parte integrante della concessione, l'esercizio può essere svolto da sostituti dipendenti o collaboratori familiari dell'operatore assegnatario. Il nominativo dei sostituti deve comparire anche nell'ipotesi che si tratti di congiunti dei titolari. La certezza dei dati identificativi dei soggetti, siano o meno preposti all'occupazione dei posteggi, costituisce onere cui sono tenuti, indistintamente, tutti i concessionari degli stessi (ditte individuali, società di capitali, cooperative). La natura del rapporto di tali soggetti con il titolare dell'autorizzazione ed il relativo necessario possesso dei requisiti morali e professionali richiesti per l'esercizio dell'attività, deve risultare da apposita dichiarazione redatta in conformità agli artt. 46 e seguenti del D.P.R. 445/2000. La dichiarazione deve essere esibita su richiesta degli organi di vigilanza e di controllo.

4. L'attività di commercio su aree pubbliche mediante posteggio può essere sospesa in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente non superiori a quattro mesi oppure non superiori ad un terzo del periodo di operatività del mercato qualora questo sia

inferiore all'anno solare, salvo i casi di malattia, gravidanza, servizio militare o altri casi di assenze giustificate ai sensi di legge.

5. Ogni operatore commerciale deve utilizzare il posteggio esclusivamente per la vendita al dettaglio dei prodotti riferiti alla tipologia merceologica autorizzata, e non può occupare una superficie maggiore o diversa rispetto a quella concessa, né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni riservati al transito o comunque non in concessione.

6. L'operatore non può unire due o più banchi ubicati in posteggi contigui. Sono fatte salve le occupazioni e concessioni rilasciate alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

7. Gli operatori commerciali sono tenuti ad esibire le autorizzazioni e/o concessioni di cui al Regolamento, in originale, ad ogni richiesta degli organi di vigilanza e di controllo, e ad esporre in modo visibile a tutti una scheda riassuntiva con i dati anagrafici e autorizzatori, così come predisposta e vidimata dal competente Servizio del Comune.

8. Il prezzo di vendita al pubblico dei prodotti esposti per la vendita deve essere indicato in modo chiaro e ben leggibile mediante l'uso di un cartello (che può essere unico nel caso di prodotti identici dello stesso valore esposti insieme). Non è richiesto l'apposizione del citato cartello se il prezzo è chiaramente indicato sul prodotto esposto in maniera tale da consentirne l'agevole lettura da parte del consumatore. Vanno comunque rispettate le stesse disposizioni sulla prezzatura delle merci previste per il commercio fisso ai sensi dell'art.14 del D. Lgs. 114/'98⁽¹²⁾.

9.) I prodotti alimentari devono essere protetti dagli agenti atmosferici e dal contatto con gli acquirenti. Inoltre, deve essere esposta la zona di provenienza ed ogni notizia utile ad evidenziarne la tracciabilità.

10. Al fine di tutelare il consumatore, in caso di vendita di cose usate queste devono essere pubblicizzate con cartello visibile. I prodotti di abbigliamento usati, prima di essere posti in vendita devono essere sottoposti ad idoneo processo di sanificazione.

11. E' vietato posizionare la merce per terra, fatto salvo per la vendita di calzature e di fiori, piante e prodotti ad essi accessori e complementari.

12. E' vietata la vendita di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione diverse da quelle poste in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità di cui all'art. 176, comma 1, del R.D. n. 635/40⁽¹³⁾, nonché l'esposizione e la vendita di armi, esplosivi od oggetti preziosi;

13. La vendita di strumenti da punta e da taglio, di cui all'art. 37 del T.U.L.P.S.⁽¹⁴⁾, è consentita esclusivamente ai soggetti titolari dell'apposita licenza di P.S.

14. E' vietata l'accensione di fuochi e il deposito e l'uso di materiale infiammabile, esplosivo, detonante, asfissiante o comunque pericoloso, anche se contenuto in taniche, bombolette e in altri contenitori.

15. E' vietato l'uso di mezzi sonori come megafoni, altoparlanti o altri mezzi di amplificazione, fatto salvo l'uso di apparecchi atti a consentire l'ascolto di strumenti musicali, di apparecchi radio, di dischi, di musicassette, di compact disk e similari qualora questi siano prodotti commercializzati dall'operatore, sempre che il volume sia minimo e tale da non recare disturbo agli operatori collocati negli spazi limitrofi o alla quiete pubblica e limitatamente al tempo di prova d'ascolto.

16. E' comunque vietato compiere atti o tenere comportamenti tali da compromettere il buon funzionamento del mercato ed il rapporto con gli acquirenti.

17. La dotazione dei posteggi in materia di estintori deve rispettare la normativa antincendio vigente.

18. Se previsto dal disciplinare di mercato, è consentito mantenere nel posteggio i propri veicoli, siano essi attrezzati o meno per l'attività di vendita, a condizione che sostino entro lo spazio assegnato come posteggio.

19. L'utilizzo di generatori di corrente è consentito, purché insonorizzati, rispondenti alle vigenti normative e dotati di dispositivi atti a controllare le emissioni degli scarichi della combustione in atmosfera.

20. Se nel mercato è stata predisposta la fornitura di energia elettrica, la fornitura di acqua e gli scarichi, è obbligatorio l'utilizzo degli stessi.

21. L'operatore deve rispettare gli orari stabiliti dal disciplinare di mercato per l'esercizio dell'attività, per l'utilizzo di veicoli non adibiti a struttura di vendita e per il montaggio e lo smontaggio delle strutture.

22. L'operatore è responsabile del decoro e della pulizia dell'area assegnata, del corretto conferimento dei rifiuti prodotti in ottemperanza alle prescrizioni e/o indicazioni ricevute dall'azienda di prelievo e smaltimento, e in ogni caso in conformità alle disposizioni di legge e alla relativa normativa comunale, ed è tenuto al pagamento della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, nei modi e termini previsti dal relativo Regolamento.

23. L'operatore è responsabile della buona manutenzione delle strutture e delle attrezzature proprie e di quelle ricevute in assegnazione, secondo il principio civilistico della diligenza del buon padre di famiglia, e risponde in proprio del risarcimento al Comune di tutti i relativi danni da esso causati con comportamento doloso o colposo. In caso di danni ad impianti o a strutture a servizio di tutti gli operatori commerciali del mercato, laddove non si individuino i relativi responsabili, le somme necessarie per la riparazione dei danni sono poste a carico di tutti gli operatori e ripartite in uguale misura tra loro in ragione del numero dei posteggi di cui risulta assegnatario il singolo operatore nel medesimo mercato.

24. Al termine dell'orario di vendita l'operatore deve ripristinare l'area mercatale.

Art. 13) Autorizzazioni di tipologia B (itinerante)

1. L'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche di tipologia B è rilasciata dal SUAP per i settori merceologici alimentare e non alimentare.

2. Trascorsi novanta giorni dalla data di ricevimento della regolare domanda (dedotto il periodo di eventuale interruzione dei termini), in assenza di formale provvedimento di diniego, la stessa s'intende accolta, e deve essere rilasciata l'autorizzazione.

Formatosi il silenzio assenso, nelle more del rilascio dell'autorizzazione, è data facoltà al soggetto richiedente di iniziare l'attività, previa comunicazione al Comune, effettuata a mezzo di raccomandata o di PEC, di volersi avvalere di tale facoltà.

In caso di mancanza dei requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale di cui all'articolo 7 della Legge Regionale⁽⁸⁾, nonché nel caso di applicazione con provvedimento definitivo di una delle misure di prevenzione previste dal Libro I, Titolo I, Capo II, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ai sensi dell'art. 67 del medesimo Decreto Legislativo, si procede all'annullamento in autotutela del silenzio assenso illegittimamente formatosi e/o dell'autorizzazione, ai sensi degli artt. 21-octies e 21-nonies della Legge 7 agosto 1990, n. 241^(15 e16), e s.m.i.

3. La richiesta di autorizzazione può essere denegata esclusivamente per mancanza dei requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale di cui all'articolo 7 della Legge Regionale⁽⁸⁾, nonché nel caso dell'applicazione con provvedimento definitivo di una delle misure di prevenzione previste dal Libro I, Titolo I, Capo II, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ai sensi dell'art. 67 del medesimo Decreto Legislativo. L'eventuale provvedimento di diniego, emesso previa comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 10 bis della Legge 241/90⁽¹⁷⁾, deve essere adeguatamente motivato ai sensi dell'art. 3 della medesima Legge 241/90⁽¹⁸⁾, e comunicato all'interessato mediante raccomandata o messo comunale.

Art. 14) Modalità di svolgimento dell'attività in forma itinerante

1. L'attività di commercio in forma itinerante può essere svolta su qualsiasi area pubblica, se non espressamente interdetta, e nell'osservanza degli orari fissati, ai sensi del Regolamento.

2. Il commercio in forma itinerante può essere svolto con qualunque mezzo adibito sia al trasporto e sia all'esposizione della merce, purché munito di idonea omologazione e delle autorizzazioni igienico-sanitarie, se previste dalla vigente normativa sanitaria.

3. L'esercizio del commercio itinerante è permesso a condizione che la sosta dei veicoli sia effettuata in conformità alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e, in particolare, che non ostacoli o limiti in alcun modo la circolazione veicolare e pedonale;

4. All'operatore commerciale è permesso sostare nello stesso punto per un tempo massimo di due ore, con obbligo di spostamento a non meno di 300 metri dal punto precedentemente occupato, e con divieto di tornare nel medesimo punto nella stessa giornata.

La permanenza dell'operatore su una porzione di area pubblica oltre il tempo massimo di due ore, configura l'esercizio di un'attività di tipologia "A" sprovvista del corrispondente titolo autorizzatorio e, pertanto, è sanzionato ai sensi dell'art. 48, comma 1. del Regolamento.

5. Se l'operatore commerciale effettua una sosta in area destinata a parcheggio a pagamento è tenuto al pagamento integrale della relativa tariffa.

6. E' vietato l'esercizio del commercio itinerante ad una distanza inferiore a metri 500 dalle aree mercatali, nonché dal perimetro di ospedali o altri luoghi di cura, e di cimiteri, per la salvaguardia della quiete e del dovuto rispetto a questi ultimi.

7. Sono interdetti al commercio itinerante i parchi ed i giardini pubblici aperti o recintati, compresi i viali e le strade che li attraversano. In tali luoghi è tuttavia consentita la vendita di caldarroste, sorbetti, gelati ed altri prodotti simili, purché effettuata con mezzi di tipo e caratteristiche mobili a pedali e/o spinta a braccia.

8. Per la tutela della igienicità dei prodotti posti in vendita e per la salvaguardia della incolumità delle persone, la sosta per il commercio itinerante è vietata in aree non opportunamente pavimentate e, comunque, in prossimità di scavi o cantieri o altre fonti di polverosità o di esalazioni dannose. Per gli stessi motivi è vietata la sosta ad una distanza inferiore a metri 100 dai servizi igienici e a metri 200 dai depositi di rifiuti.

Art. 15) Aree interdette all'esercizio del commercio in forma itinerante

1. Al fine di garantire la tutela dei valori archeologici, storici, artistici e ambientali, ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 42/04⁽¹⁹⁾, nonché per comprovati motivi di viabilità, di carattere igienico - sanitario o di pubblica sicurezza, come previsto dall'art. 37, comma 2., della L.R. n.1/14⁽²⁰⁾, nonché per altri motivi di pubblico interesse, l'Amministrazione comunale, con atto di Giunta, entro 60 giorni dalla pubblicazione del Regolamento individua le zone interdette al commercio in forma itinerante, previa acquisizione del parere delle Municipalità interessate ai sensi dell'art. 23, comma 4, del relativo Regolamento.

2. L'elenco di zone in cui è vietato l'esercizio del commercio in forma itinerante, di cui al comma 1., può essere aggiornato, con atto di Giunta Comunale, entro il 30 giugno di ogni anno su formale richiesta di una o più Municipalità o per esigenze di carattere generale.

3. L'esercizio è vietato in concomitanza dei dispositivi di traffico che limitano l'accesso alle aree urbane o per sopravvenuti motivi di pubblica sicurezza.

4. E', inoltre, vietato, ai sensi dell'art. 31, comma 12. della Legge Regionale⁽²¹⁾, l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande esercitata mediante strutture mobili con ruote sulle zone demaniali e sulle aree pubbliche destinate esclusivamente al passeggio pedonale ubicate sul lungomare del Comune e, in particolare, nelle seguenti vie:

- a) via Cristoforo Colombo
- b) via Ammiraglio Ferdinando Acton
- c) via Nazario Sauro
- d) via Partenope
- e) via Francesco Caracciolo
- f) Largo Sermoneta

- g) via Posillipo (da largo Sermoneta a piazza Salvatore di Giacomo)
- h) via Coroglio
- i) via di Pozzuoli

Art. 16) Concessioni

1. Le modalità di concessione dell'occupazione di suolo pubblico, e di pagamento del relativo canone, per le aree mercatali non in sede propria, e per le fiere e le sagre, sono contenute nel vigente Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico e per l'applicazione del relativo canone (C.O.S.A.P.), cui è fatto espresso rinvio.
2. I canoni per la concessione di posteggio nei mercati in sede propria sono stabiliti con la deliberazione di Consiglio Comunale di istituzione o di modifica del mercato, in recepimento dei criteri fissati dall'art. 49 della Legge Regionale⁽²²⁾.

Art. 17) Disciplina generale in materia di orari

1. Con Ordinanza sindacale, emessa nel rispetto delle disposizioni statali e regionali in materia e sentita la Commissione Tecnica per il commercio su aree pubbliche di cui all'art. 6) del Regolamento, è fissata la disciplina generale degli orari di funzionamento delle attività di commercio, anche in forma itinerante, su tutte le aree pubbliche, le giornate domenicali e festive in cui l'attività non può essere svolta e le deroghe consentite.
2. Con tale Ordinanza possono essere previste differenziazioni di esercizio tra i diversi mercati in considerazione degli interessi degli operatori e dei consumatori. In nessun caso l'attività di commercio in sede fissa potrà superare le 11 ore giornaliere, mentre l'attività di commercio in forma itinerante non può essere iniziata prima delle ore 8,00 e non può essere conclusa dopo le ore 19,00.
3. L'Amministrazione stabilisce limitazioni temporali allo svolgimento del commercio su aree pubbliche in caso di indisponibilità dell'area mercatale per motivi di viabilità stradale, di carattere igienico-sanitario, di pubblico interesse o di sicurezza pubblica.

Art. 18) Normativa igienico-sanitaria di carattere generale

1. A tutela delle esigenze igienico-sanitarie, l'esercizio del commercio su aree pubbliche dei prodotti alimentari è soggetto al rispetto delle disposizioni contenute nell'Ordinanza 3 aprile 2002 del Ministero della Salute⁽⁷⁾, e alle altre disposizioni contenute nelle normative comunitarie e nazionali vigenti in materia igienico sanitaria, di etichettatura dei prodotti, di tracciabilità e rintracciabilità degli alimenti, nonché in altre disposizioni regolamentari comunali, cui è fatto espresso rinvio.
2. Per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche, l'operatore del settore alimentare applica e mantiene procedure basate sui principi del sistema dell'analisi dei pericolo e dei punti critici di controllo (HACCP), nel rispetto dei principi e delle procedure stabilite dal Reg. (CE) 852/2004.

Capo III

Anagrafe delle imprese

Art. 19) Istituzione

E' istituita presso il Comune l'Anagrafe delle imprese per la gestione amministrativa del commercio su aree pubbliche, per l'interscambio informativo con gli altri Uffici pubblici, e per le altre finalità consentite dalla legge.

Art. 20) Tenuta e modalità di registrazione

1. La relativa predisposizione, tenuta, conservazione e gestione è di competenza esclusiva del Servizio del Comune competente in materia di commercio su aree pubbliche.
2. Nell'Anagrafe delle imprese sono registrati:
 - a) nome, cognome, domicilio e residenza, numero di codice fiscale e di partita IVA e numero d'iscrizione nel Registro delle Imprese del titolare dell'autorizzazione se persona fisica, oppure, denominazione o ragione sociale, sede legale, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese, se persona giuridica, e le eventuali variazioni;
 - b) Il nominativo dei sostituti dipendenti o collaboratori familiari dell'operatore assegnatario in caso di impedimento transitorio di questi, ai sensi dell'art. 12), comma 3. del Regolamento.
 - c) numero e tipologia dell'autorizzazione seguendo l'ordine cronologico della data del rilascio, la data di scadenza, nonché eventuali variazioni, anche di titolarità;
 - d) i dati identificativi dei posteggi;
 - e) i settori merceologici autorizzati;
 - f) i provvedimenti sanzionatori.
3. Con cadenza trimestrale il predetto Ufficio tenentario trasmette, tutti i provvedimenti autorizzatori emessi alla C.C.I.A.A. per l'Osservatorio sul Commercio.

TITOLO IV

Mercati, Fiere, Sagre, Mercati straordinari

e Borghi mercatali tipici

Capo I

Mercati

Art. 21) Classificazione dei mercati

I mercati in sede propria, con o senza strutture fisse, o su strada, nell'ambito del territorio comunale sono classificati sulla base delle definizioni contenute all'art. 40, comma 1., della Legge Regionale⁽²³⁾.

Art. 22) Istituzione

1. L'istituzione di un mercato è disposta con deliberazione del Consiglio Comunale, con i contenuti e le modalità di cui all'art. 41, commi 3., 4. e 5. della Legge Regionale⁽²⁴⁾, previa acquisizione del parere delle Municipalità interessate ai sensi dell'art. 23, comma 4, del relativo Regolamento, e sentita la Commissione Tecnica per il commercio su aree pubbliche di cui all'Art. 6) del presente Regolamento.

2. L'individuazione di nuove aree in cui istituire nuovi mercati o trasferire quelli esistenti deve essere effettuata in aderenza al disposto dell'art. 41, comma 2. della Legge Regionale⁽²⁵⁾ e, in particolare, essendo i mercati parte integrante del tessuto urbanistico, i nuovi mercati devono essere realizzati, in coerenza con il PRG vigente, nelle aree destinate alle attrezzature ed ai servizi del medesimo strumento urbanistico generale, nonché in conformità a quanto previsto dallo Statuto comunale e dal Regolamento delle Municipalità.

3. La localizzazione di un nuovo mercato (in fabbrica o in area attrezzata) deve avvenire in conformità a quanto stabilito negli strumenti urbanistici vigenti e nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) integrarsi con le altre forme di uso dello spazio pubblico;
- b) compatibile con le limitazioni ed i divieti posti a tutela delle aree aventi valore archeologico, storico, artistico ed ambientale;
- c) favorire l'integrazione delle categorie merceologiche alimentari e non alimentari;
- d) favorire l'integrazione con altre forme di commercio attraverso la verifica della compatibilità con il sistema distributivo esistente;
- e) realizzato nel rispetto delle norme igienico sanitarie, di sicurezza urbana, nonché di tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs 81/2008.

4. I mercati su strada, inoltre, devono essere realizzati nel rispetto delle norme in materia di viabilità, ed in particolare dell'art. 20 del Codice della Strada, di cui al D. Lgs n. 285/92 e ss.mm.ii., e dell'art. 24 del Regolamento viario del Comune di Napoli approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 210 del 21 dicembre 2001⁽²⁶⁾.

5. Le caratteristiche funzionali dei mercati sono fissate in aderenza al dettato dell'art. 44 della Legge Regionale⁽²⁷⁾.

Art. 23) Modifica del mercato

1. Costituiscono “*modifica del mercato*” la variazione in aumento o in diminuzione del numero dei posteggi, la variazione della periodicità, nel senso di aumento o di diminuzione dei giorni di svolgimento, la variazione della composizione dell’organico in relazione alla variazione del numero dei posteggi riservati ai rispettivi settori merceologici.

2. Le modifiche di cui al comma 1 sono deliberate dal Consiglio Comunale, previa acquisizione del parere delle Municipalità interessate ai sensi dell’art. 23, comma 4, del relativo Regolamento, e sentita la Commissione Tecnica per il commercio su aree pubbliche di cui all’art. 6) del presente Regolamento, e sono finalizzate ad una migliore razionalizzazione del mercato per il soddisfacimento degli interessi dei consumatori e degli operatori e per un equilibrio con le altre forme di distribuzione, anche sulla base delle caratteristiche economiche del territorio.

3. Le variazioni del mercato che non costituiscono modifica ai sensi del comma 1. sono apportate con specifica Disposizione dirigenziale, previo parere della Commissione di Mercato.

4. In occasione della realizzazione sul territorio di eventi considerati di interesse prioritario dall’Amministrazione comunale, o per altre motivate esigenze di carattere eccezionale, è possibile modificare, in via straordinaria e temporanea, giornate e orari dei singoli mercati, con apposito atto di Giunta Comunale, previo parere della Commissione di Mercato.

Art. 24) Trasferimento del mercato

1. Il trasferimento di un mercato nell’ambito del territorio comunale è deliberato dal Consiglio Comunale con le modalità di cui all’art. 23, comma 2., del Regolamento.

2. In caso di trasferimento del mercato sono adottate, per quanto possibile, tutte le soluzioni necessarie per consentire agli operatori di usufruire di una superficie avente possibilmente le stesse dimensioni e di un posteggio il più possibile simile a quello precedentemente occupato.

Art. 25) Sospensione del mercato

1. Per motivi igienico-sanitari, con Disposizione dirigenziale, è disposta la sospensione del mercato per il tempo strettamente necessario all’esecuzione degli interventi finalizzati al ripristino delle normali condizioni igienico-sanitarie. Il provvedimento di sospensione contiene le disposizioni inerenti i citati interventi ed il termine iniziale e finale della sospensione.

2. Ai fini della salvaguardia della salute pubblica e della pubblica incolumità degli esercenti il commercio e di tutti i cittadini, in caso di comprovate esigenze di pubblico interesse, di ordine pubblico e sicurezza o di igiene e sanità pubblica, il Sindaco dispone la sospensione immediata, anche parziale, del mercato.

3. I provvedimenti di sospensione di cui ai precedenti comma, sono affissi all’Albo Pretorio e pubblicati sul sito web istituzionale del Comune, nonché comunicati al Comando di Polizia Locale, al locale Commissariato di zona della Polizia di Stato, al Comando Carabinieri, al Comando della Guardia di Finanza, all’A.S.L. e agli operatori del mercato tramite la Commissione di Mercato e le prime tre Organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore a livello comunale o, se non istituite, a livello provinciale.

Il provvedimento di sospensione immediata del mercato è, inoltre, comunicato al Prefetto.

4. I giorni di sospensione possono essere recuperati nei tempi e nei modi stabiliti con apposita Disposizione dirigenziale, sentita la competente Commissione di Mercato.

Art. 26) Soppressione di mercati

Il Consiglio Comunale può disporre, previa acquisizione del parere delle Municipalità interessate ai sensi dell’art. 23, comma 4, del relativo Regolamento, sentita la Commissione

Tecnica per il commercio su aree pubbliche di cui all'art. 6) del presente Regolamento, sentita la competente Commissione del Mercato, la soppressione di mercati esistenti per ragioni di pianificazione generale attinente l'attività del commercio su aree pubbliche o per altre ragioni di pubblico interesse.

Art. 27) Funzionamento dei mercati

1. In considerazione delle specifiche peculiarità e delle esigenze differenziate per la tipologia, l'ubicazione, il dimensionamento etc., ogni mercato è dotato di un Disciplinare di mercato.
2. Il Disciplinare di mercato è redatto in conformità alle disposizioni del Regolamento ed è approvato, per i mercati di nuova istituzione, con la stessa Deliberazione del Consiglio Comunale di istituzione del mercato, e per i mercati già esistenti, con atto di Giunta Comunale, sentita la Commissione Tecnica per il commercio su aree pubbliche di cui all'art. 6) del Regolamento e sentito anche il parere del Consiglio di Municipalità interessato.
3. Il Disciplinare di mercato contiene, in particolare:
 - a) la specificazione della tipologia del mercato;
 - b) l'indicazione del canone per la concessione del posteggio e il richiamo alle modalità di pagamento fissate nella deliberazione di Consiglio Comunale di relativa fissazione;
 - c) i giorni e gli orari di svolgimento;
 - d) la planimetria dell'area mercatale con l'indicazione della tipologia di ogni singolo posteggio;
 - e) le modalità di accesso degli operatori, di carico e scarico, e la sistemazione delle attrezzature di vendita;
 - f) la descrizione della circolazione pedonale e veicolare e l'ubicazione dei parcheggi;
 - g) le modalità di tenuta e consultazione del ruolino di mercato, ovvero della pianta organica, con i dati d'assegnazione di ogni concessione, il settore merceologico, la superficie assegnata e la data di scadenza;
 - h) le modalità di registrazione delle presenze/assenze;
 - i) l'indicazione dell'orario di inizio delle operazioni di spunta;
 - l) il rinvio alle norme del Regolamento e l'espresso richiamo delle sanzioni principali e accessorie ivi previste.
4. Fino a quando non saranno approvati i disciplinari relativi ai singoli mercati, per il funzionamento degli stessi si applicano le norme del Regolamento.

Art. 28) Criteri generali di decoro

1. Nelle aree mercatali su strada o in sede propria, esclusi i mercati con strutture fisse, l'operatore è obbligato ad utilizzare per la vendita strutture di tipo banco.
2. Le suddette strutture costituite da materiale durevole devono essere mobili, aperte e rimovibili al termine della giornata lavorativa.
3. Per i banchi di vendita che devono avere un'altezza massima dal suolo di 1,00 metro ed un'altezza minima dal suolo di 0,80 metri si prescrive il mantenimento del perfetto stato manutentivo.
4. La merce in vendita deve essere posta esclusivamente sulla superficie del banco nello spazio autorizzato.
5. Per la copertura sono prescritti ombrelloni con struttura in legno o alluminio e tessuto impermeabile ed ignifugo di colore ecrù/avorio per i banchi per la vendita di prodotti non alimentari e di colore rosso/amaranto per i banchi alimentari.
6. L'ombrellone che ha una esclusiva funzione di riparare la postazione di vendita dalle condizioni meteorologiche (pioggia e sole) non può essere utilizzato a supporto dell'attività, ed è quindi espressamente vietato utilizzarlo per appendervi merci.
7. L'ombrellone deve avere un'altezza compresa tra un minimo di 2,20 metri ed un massimo che non deve superare le eventuali coperture già presenti nel mercato.

8. Per la vendita dei fiori è previsto l'utilizzo della struttura, tipo trespolo. Trattasi di un manufatto di ridotte dimensioni articolato su più piani e stabilmente poggiato al suolo. Per questa struttura non è prevista la rimozione a fine giornata lavorativa.
9. Per il trespolo di altezza massima di 2,50 metri è prescritto l'uso di materiali durevoli di colore verde e deve essere tenuto in perfetto stato manutentivo.
10. La merce in vendita deve essere esposta esclusivamente sulla superficie dei piani della struttura, e la struttura deve rientrare negli spazi autorizzati.
11. Per la copertura si prescrivono tende ombra sole di un'altezza compresa tra un minimo di 2,20 metri e un massimo in allineamento con le restanti coperture adiacenti.
12. Le tende ombra sole devono essere realizzate in tessuto impermeabile ed ignifugo con dimensioni pari allo spazio dato in concessione.
13. Nel caso di contesto oggetto di rivisitazione, ristrutturazione o miglioramento, il Servizio competente per l'arredo urbano, in accordo con la Soprintendenza, può chiedere sistemazioni su strade ad hoc per gli spazi concessi affinché gli spazi di vendita per forme, colori e dimensioni siano in armonia con il nuovo contesto rinnovato.
14. Su tende ed ombrelloni è vietata la pubblicità, salvo quella istituzionale e quella tesa a veicolare il brand dell'impresa esercente attraverso il logo della stessa. Sull'ombrellone dovrà essere esposta in modo visibile la scheda riassuntiva con i dati anagrafici e autorizzatori, di cui all'art. 12, comma 7, del Regolamento.

Art. 29) Assegnazione dei posteggi temporaneamente disponibili - Spunta

1. I posteggi temporaneamente liberi per assenza del titolare sono utilizzati:
 - a) per consentire la partecipazione al mercato degli operatori non titolari di posteggio;
 - b) per l'assegnazione di un secondo posteggio agli operatori già titolari di concessione, nel caso di ulteriore disponibilità e ad esaurimento dello scorrimento della Graduatoria degli spuntisti non titolari di posteggio e solo a coloro che risultano regolarmente iscritti nel ruolino di spunta.
2. Al fine dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente, gli operatori non titolari di posteggio che intendano partecipare al mercato per l'assegnazione, limitatamente alla sola giornata di svolgimento del mercato, dei posteggi liberi devono essere in possesso di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche, nonché in regola con il pagamento del canone di concessione calcolato, per i mercati in sede propria, in rateo del medesimo canone applicato allo specifico mercato, mentre per i mercati su strada ai sensi del vigente Regolamento COSAP.
3. L'orario entro il quale gli "spuntisti" che intendono partecipare all'assegnazione dei posteggi temporaneamente vacanti, devono presentarsi per le operazioni di assegnazione, è indicato nel Disciplinare di mercato.
4. L'assegnazione giornaliera dei posteggi temporaneamente liberi ai non titolari di posteggio avviene seguendo l'ordine della "Graduatoria degli spuntisti".

La Graduatoria degli spuntisti è determinata secondo il seguente ordine di priorità:

 - a) maggior numero di presenze maturate nello stesso mercato, sempreché riferibili ad una unica autorizzazione. Ai sensi dell'art. 27 comma 1, lett f), del D.Lgs. n.114/'98 "*La presenza nel mercato è determinata dal numero delle volte nelle quali l'operatore si è presentato nel mercato medesimo, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività*". Lo spuntista per vedersi riconosciuta la presenza non può assentarsi fino all'avvenuta assegnazione dei posteggi vacanti;
 - b) in caso di parità di numero di presenze, nell'assegnazione ha diritto di priorità il titolare dell'azienda con maggiore anzianità dell'autorizzazione amministrativa riferita all'azienda o ai danti causa, documentata con la presentazione, da parte dell'operatore interessato, di apposita autocertificazione ai sensi di legge;
 - c) in caso di ulteriore parità si procede a sorteggio.

La graduatoria degli spuntisti viene compilata giornalmente dalla Polizia Locale.

5. I posteggi vincolati a merceologia specifica risultanti liberi per l'assegnazione giornaliera, sono assegnati in via prioritaria agli esercenti che trattano i prodotti oggetto di vincolo, sempre nel rispetto della c.d. "Graduatoria degli spuntisti".

6. Le assegnazioni di cui ai commi precedenti avvengono nel rispetto del settore merceologico, compatibilmente con i vincoli igienico-sanitari, le dimensioni delle attrezzature degli operatori e la possibilità di transito all'interno del mercato.

7. L'operatore che non accetta il posteggio disponibile o che vi rinuncia dopo l'assegnazione non viene considerato presente ai fini dell'aggiornamento della graduatoria, salvo casi di forza maggiore da comprovare adeguatamente con comunicazione scritta al Comune entro 5 giorni dalla data della mancata accettazione o rinuncia del posteggio vacante.

8. In caso di assegnazione di posteggio, affinché la presenza possa essere registrata, è obbligatoria la permanenza dell'operatore per tutta la durata del mercato. In caso contrario, salvo giustificati motivi opportunamente comunicati e documentati al Comune entro cinque giorni, sarà considerato assente a tutti gli effetti.

9. Nell'ambito del mercato, il concessionario:

a) di due posteggi decennali non può partecipare alle operazioni di spunta;

b) di un solo posteggio decennale:

b1) non può partecipare alle operazioni di spunta se nella stessa giornata non occupa il posteggio di cui è titolare;

b2) se partecipa alle operazioni di spunta, nel rispetto della graduatoria, ha diritto all'assegnazione di un solo posteggio temporaneamente vacante.

10. Le presenze sono rilevate sul mercato dalla Polizia Locale mediante l'annotazione in apposito registro, suddiviso per settori merceologici e posteggi riservati, dei dati anagrafici dell'operatore, della tipologia e dei dati identificativi del titolo abilitativo, da esibirsi in originale, dell'operatore che ha partecipato alla spunta, prescindendo dal fatto che abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale nel mercato;

11. Le graduatorie degli spuntisti con l'indicazione delle presenze sono consultabili presso il Comando di Polizia Locale mediante richiesta di accesso agli atti. Esse sono aggiornate tenendo conto anche di quanto previsto dai successivi commi 12 e 13.

12. Le presenze maturate in qualità di spuntista, determinano acquisizione di punteggio nell'ambito della partecipazione ai bandi per posteggi inerenti ai singoli mercati di riferimento.

13. La mancata partecipazione alle operazioni di spunta per un anno è considerata rinuncia a tutti gli effetti e comporta l'azzeramento delle presenze effettuate, fatti salvi i periodi per malattia, gravidanza o servizio militare giustificati da apposita comunicazione al Comune, corredata da idonea documentazione, da presentare entro il 30° giorno successivo alla prima assenza. In ogni caso, l'assenza si considera giustificata solo dalla data di presentazione della citata documentazione.

Art. 30) Scorrimento delle graduatorie dei bandi espletati per l'assegnazione dei posteggi

1. I posteggi che si renderanno definitivamente disponibili nei mercati, per rinuncia del titolare o per ritiro della concessione conseguente alle sanzioni previste dal Regolamento, sono assegnati, solo per il residuo periodo di tempo di validità dei medesimi posteggi disponibili, a coloro che sono utilmente collocati nella graduatoria redatta per il bando espletato per il mercato di riferimento. Graduatoria che, pertanto, resta aperta fino all'esaurimento della stessa e, comunque, per un periodo non superiore a tre anni dalla data di approvazione della stessa.

Art. 31) Assegnazione dei posteggi per miglioria

1. Il Dirigente del competente Servizio del Comune, prima di comunicare alla Regione l'elenco dei posteggi che si sono resi disponibili nei mercati, ai fini dell'emanazione del relativo bando, procede per ogni mercato all'emissione di un bando per le migliorie riservato agli operatori già concessionari di posteggio nel medesimo mercato.

2. Gli operatori in regola con il pagamento del canone concessione e degli altri tributi/tasse comunali, interessati a cambiare il proprio posteggio per migliorare la propria posizione nel mercato, presentano apposita domanda al Comune entro il termine perentorio di quindici giorni dalla pubblicazione del bando. Nel caso di più richieste per lo stesso posteggio, si procede alla formazione di una graduatoria tra gli aspiranti secondo il criterio della maggiore anzianità di presenza del mercato. In caso di parità, si applica il criterio della maggiore anzianità di iscrizione al Registro delle Imprese tenuto presso la C.C.I.A.A. per l'attività di commercio su aree pubbliche, tenendo conto che, in caso di conferimento in società, viene fatta salva la data di iscrizione più favorevole relativa al socio che abbia conferito nella società la propria azienda o ramo d'azienda, a condizione che rivesta nella società la qualifica socio illimitatamente responsabile. In caso di ulteriore parità, si applica il criterio dell'ordine cronologico di ricezione della domanda e, qualora persista situazione di parità ai sensi delle lettere precedenti, si procede a sorteggio.

Art. 32) Scambio dei posteggi

1. Nell'ambito dello stesso mercato è autorizzato, lo scambio di posteggi con lo stesso arco temporale di utilizzo liberamente concordato tra gli operatori commerciali, a condizione che i richiedenti dovranno presentare domanda a firma congiunta e che:

- a) siano attivi nello stesso settore merceologico;
- b) siano in regola con il pagamento del canone concessione e degli altri tributi/tasse comunali.

2. La durata delle concessioni rimane la stessa fissata nei primi atti concessori.

Art. 33) Assegnazione posteggi agli imprenditori agricoli

1. Il Consiglio Comunale con la deliberazione di istituzione del mercato riserva nell'ambito dell'organico dei posteggi una quota agli imprenditori agricoli, di cui all'art. 2135 del Codice Civile, singoli o associati iscritti nel Registro delle Imprese di cui all'art. 8 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580, che vendono prevalentemente prodotti provenienti dai propri fondi agricoli, nel rispetto dei limiti previsti dal D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228, in particolare, agli art. 1⁽²⁸⁾ e 4⁽²⁹⁾. Detta quota è fissata al 10% del numero complessivo dei posteggi del mercato.

2. I posteggi riservati agli imprenditori agricoli nei mercati cittadini sono assegnati con le stesse modalità procedurali previste per l'assegnazione degli altri posteggi, ad eccezione del rilascio dell'autorizzazione al commercio che rimane esclusa per tali soggetti dalla vigente normativa nazionale e regionale.

3. Nei bandi per l'assegnazione dei posteggi riservati agli imprenditori agricoli, tra i criteri di preferenza si terrà conto della seguente tabella:

<i>Criteri</i>	<i>Punteggio attribuito</i>
<i>Aziende agricole ubicate nella Regione Campania iscritte nell'Elenco degli Operatori Biologici Italiani (art.92 ter del Reg. CE n.889/08) inserito nel S.I.A.N. - Sistema Informativo Agricolo Nazionale - che vendono prodotti biologici muniti</i>	20

<i>dell'attestato di conformità rilasciato dall'Organismo di Controllo</i>	
<i>Aziende agricole che possano vantare il conferimento di marchi DOC, DOCG, DOP, IGT, IGP, STG</i>	15
<i>Aziende che possano comprovare l'adozione di metodologie riconducibili alla cd. "agricoltura integrata" attraverso l'utilizzo di marchi all'uopo rilasciati da società o istituti specializzati</i>	12
<i>Aziende agricole i cui titolari siano imprenditrici</i>	10
<i>Aziende agricole i cui titolari siano imprenditori di età inferiore ai 50 anni</i>	8
<i>Trasparenza nella formazione del prezzo finale dei prodotti (prezzo chiaro) conseguita mediante l'indicazione del costo di produzione, del costo di trasformazione (eventuale) e del costo di vendita</i>	7
<i>Aziende agricole aventi sede nel Comune di Napoli</i>	8
<i>Aziende agricole aventi sede nella Provincia di Napoli</i>	6
<i>Cooperative operanti nel settore dell'agricoltura biologica e/o integrata, che abbiano assunto una quota minima di soggetti diversamente abili pari ad almeno il 10%</i>	4
<i>Comprovata partecipazione ai mercati agricoli nell'ultimo triennio</i>	3

4. I produttori agricoli possono esercitare l'attività di vendita esclusivamente sui posteggi a loro riservati, con l'obbligo di vendere esclusivamente prodotti provenienti dal proprio fondo agricolo, mentre non possono partecipare alla spunta per l'assegnazione giornaliera dei posteggi destinati agli operatori commerciali. Gli operatori commerciali non possono occupare, nemmeno in spunta, i posteggi riservati ai produttori agricoli.

5. I posteggi concessi ai produttori agricoli, se non sono temporaneamente utilizzati dagli stessi, possono essere assegnati, per il solo giorno di svolgimento del mercato, esclusivamente ad altri produttori agricoli mediante le operazioni di spunta, per le quali si applicano le regole previste all'art. 29) del Regolamento.

6. Il competente Settore del Comune, di concerto con la competente Unità Operativa della Polizia Locale specializzata in materia ambientale, vigila sul rispetto dell'obbligo degli imprenditori agricoli di vendere esclusivamente prodotti provenienti dai propri fondi agricoli.

7. Fatta salva l'applicazione di altre sanzioni, la concessione del posteggio è revocata nel caso di accertamento di due violazioni dell'obbligo di vendere esclusivamente prodotti provenienti dal proprio fondo agricolo effettuate nell'arco di un anno o nel caso di accertamento di perdita degli elementi che hanno consentito l'accesso al posteggio riservato.

Art. 34) Assegnazione posteggi riservati ai giovani e ai portatori di handicap

1. In ogni singolo bando è prevista, anche, una riserva del 10% dei posteggi per coloro che rientrano in una fascia di età ricompresa tra i 18 e i 35 anni e una riserva del 10% per i soggetti portatori di handicap di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).

2. I posteggi riservati ai soggetti indicati nel comma 1. sono assegnati nei mercati cittadini con le stesse modalità procedurali previste all'art. 11), comma 4. del Regolamento.

3. Ai posteggi riservati ai soggetti di cui alla Legge 104/92 possono accedere solamente le imprese individuali. Il soggetto che sia già titolare di un posteggio anche non riservato in un

mercato, alla data di indizione del bando di assegnazione dei posteggi riservati, non può partecipare a tale bando.

4. I medesimi soggetti di cui al comma 1. che hanno ottenuto un posteggio riservato, non possono cedere la relativa azienda in proprietà o in gestione prima di 3 anni. Dopo tale periodo la cessione in proprietà o in gestione dell'azienda può avvenire esclusivamente a favore di soggetti aventi gli stessi requisiti.

5. I posteggi riservati ai soggetti indicati nel comma 1. risultanti, comunque, non assegnati sono attribuiti ai soggetti utilmente collocati nella graduatoria generale.

Art. 35) Strutture operative di riferimento nei mercati

1. Sono istituite presso ogni mercato cittadino apposite strutture operative di riferimento composte da un componente amministrativo designato dal Servizio amministrativo centrale del Comune, da un componente tecnico designato dalla competente Municipalità e da un componente designato dal Servizio Polizia Locale.

2. Tali organismi, coordinati da un Responsabile tecnico in persona del Dirigente del Servizio Tecnico della competente Municipalità, o da altro funzionario da questi designato, oltre a vigilare sull'osservanza delle norme legislative e regolamentari vigenti in materia da parte degli operatori commerciali e degli utenti del mercato, hanno il compito di:

a) rilevare assenze dei titolari dei posteggi e trasmetterle al competente Servizio del Comune;

b) compilare il registro del mercato. Le presenze maturate dal singolo operatore in ciascun mercato saranno comunicate dalla Polizia Locale al competente Servizio del Comune e gli elenchi di tali presenze saranno aggiornati mensilmente a cura di quest'ultimo ufficio che provvederà altresì alla loro pubblicazione annuale;

c) rilevare il mancato pagamento dei canoni concessori;

d) vigilare sull'applicazione del Regolamento.

3. Il Dirigente del Servizio Tecnico della Municipalità, o altro funzionario da questi designato, oltre al coordinamento della struttura operativa, assume la funzione di responsabile del mercato, in particolare, della manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti e delle strutture mercatali, ed è referente dell'Amministrazione per ogni relativa problematica. Il Responsabile, come sopra individuato, deve presentare, annualmente, una relazione sull'andamento del mercato, sui controlli e le attività di vigilanza, sulle criticità affrontate e sui risultati ottenuti, da inviare al competente Servizio amministrativo centrale del Comune, unitamente al parere deliberativo del competente Consiglio di Municipalità, acquisito sulla stessa.

4. Il Servizio di Polizia Locale trasmette i verbali elevati nei mercati, in caso di violazione delle norme di legge o di regolamenti, anche al competente Servizio del Comune per i successivi adempimenti di competenza per l'eventuale applicazione delle sanzioni accessorie.

Capo II

Canone di concessione per i mercati in sede propria

Art. 36) Soggetti passivi

I titolari di concessione per l'uso di posteggi all'interno dei mercati in sede propria sono tenuti al pagamento di un canone concessorio annuale.

Art. 37) Versamento del canone

1. Il canone è dovuto per anno solare indipendentemente dalla data di inizio e termine dell'uso del posteggio. Solo in caso di rilascio ex novo di un titolo concessorio, il canone dovuto è frazionato in dodicesimi in rapporto ai mesi di utilizzo del posteggio;

2. Il versamento del canone, nel caso di nuova concessione deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio, il cui rilascio è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento;
3. Il canone concessorio è annuale, per convenzione, nei mercatini rionali in sede propria può essere versato in rate mensili, con scadenza il giorno 5 di ogni mese. I versamenti eseguiti dopo il giorno 5 del mese di scadenza sono maggiorati della mora dell'8%.
4. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'unità di euro inferiore, se la frazione è inferiore a 50 centesimi, o all'unità superiore se la frazione è uguale o superiore a 50 centesimi, indicando nella causale di pagamento il mercato ed il numero di posteggio ed il dato fiscale del soggetto concessionario.
5. Nel caso in cui il concessionario ponga termine al rapporto concessorio prima della sua scadenza, con apposita comunicazione di rinuncia al posteggio indirizzata al competente Servizio del Comune, con contestuale riconsegna dei titoli autorizzatori, resta dovuto l'intero canone previsto per l'anno in cui viene effettuato il recesso.

Art. 38) Riscossione del canone

1. La riscossione del canone è curata direttamente dal competente Servizio del Comune o affidata dall'Amministrazione comunale in concessione ad apposito soggetto abilitato.
2. La riscossione coattiva viene effettuata, in applicazione delle vigenti norme in materia, mediante iscrizione a ruolo.

Art. 39) Attività di accertamento, termini di prescrizione, sospensione, revoca dell'autorizzazione e decadenza della concessione.

1. Il diritto dell'Amministrazione di recuperare il canone evaso si prescrive nel termine di 5 anni decorrenti dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere ai sensi dell'art. 2948 del codice civile, salvo atti interruttivi, quali avvisi bonari o inviti al pagamento;
2. Il competente Servizio del Comune, dopo aver riscontrato il mancato pagamento di un canone provvede ad inviare al concessionario un invito al pagamento nonché una comunicazione di avvio di procedimento di revoca dell'autorizzazione amministrativa e di decadenza della concessione di posteggio;
3. Decorsi infruttuosamente 10 giorni dalla data di notifica dell'invito al pagamento, l'Ufficio provvede all'invio di apposita ingiunzione di pagamento con cui si intima, al soggetto interessato, il pagamento di quanto dovuto, nel termine perentorio di 30 giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento medesimo. Unitamente all'ingiunzione di pagamento è notificato al medesimo soggetto un provvedimento di sospensione coattiva dell'attività commerciale all'interno del posteggio;
4. Con la medesima ingiunzione di pagamento viene irrogata la penale pari al 30% del canone evaso, ridotta nella misura di 1/3 in caso di pagamento effettuato nei 30 gg. dalla notifica del provvedimento. Sono altresì applicati gli interessi come stabiliti al successivo art. 40.
5. Decorso invano il termine perentorio di 30 giorno di cui al comma 3, l'Ufficio provvede all'iscrizione a ruolo coattivo, nonché alla dichiarazione di decadenza della concessione di posteggio e alla revoca dell'autorizzazione amministrativa.

La pronuncia di decadenza del provvedimento concessorio comporta la cessazione degli effetti dello stesso dal momento in cui viene resa, restando, comunque, dovuto l'intero canone annuale previsto.

Art. 40) Interessi

1. Il tasso di interesse è determinato nella misura del vigente tasso di interesse legale aumentato di 1,5 punti percentuali. Gli interessi maturano giorno per giorno a partire dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

2. Interessi nella stessa misura spettano al concessionario per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.
3. Gli interessi previsti per il rimborso non producono in nessun caso interessi ai sensi dell'art. 1283 del codice civile.

Art. 41) Autotutela

In materia di autotutela trova applicazione il vigente Regolamento Generale delle Entrate del Comune di Napoli.

Art. 42) Rateazione del pagamento

1. Su richiesta del concessionario/ex concessionario, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria, può essere concessa dal dirigente del competente Servizio del Comune, la ripartizione del pagamento delle somme dovute a fronte di avviso di pagamento (invito/ingiunzione) secondo un piano rateale predisposto dal Servizio, per il numero massimo di rate previsto dall'art. 8 del Regolamento Generale delle Entrate, e firmato per accettazione dal contribuente, che si impegna a versare le somme dovute secondo le indicazioni contenute nel medesimo piano, entro l'ultimo giorno del mese. Sugli importi rateizzati si applicano gli interessi stabiliti dal DPR n.602/73.
2. La richiesta di dilazione deve essere presentata prima della scadenza utile per il pagamento del debito, scaturente da avviso di pagamento (invito/ingiunzione), allegando l'attestazione comprovante l'avvenuto pagamento di un dodicesimo dell'importo complessivamente dovuto. Tale versamento costituisce acquiescenza al provvedimento di accertamento del debito. Lo stesso versamento sarà portato in detrazione all'importo per il quale viene chiesta la dilazione. Non si darà avvio al procedimento in mancanza del versamento della citata anticipazione. Il competente Servizio del Comune dà riscontro alla richiesta di rateazione entro 30 giorni dal suo ricevimento.
3. La rateazione non è consentita:
 - a) quando il richiedente risulta moroso relativamente a precedenti rateazioni o dilazioni;
 - b) se l'importo complessivamente dovuto è inferiore ad € 516,46.
4. In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate :
 - il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
 - l'intero importo o l'importo residuo viene iscritto a ruolo coattivo ed è immediatamente riscuotibile in soluzione unica;
5. Per gli importi superiori ad € 5.164,57, il riconoscimento del beneficio è subordinato alla prestazione di idonea garanzia, come previsto dal Regolamento Generale delle Entrate, fideiussoria rilasciata da istituto bancario o da società assicurativa regolarmente iscritta all'IVASS.
6. L'ammontare di ogni rata mensile non può essere inferiore ad € 100,00.
7. E' ammesso l'accollo del debito altrui senza liberazione del debitore originario.

Art. 43) Rimborsi

1. Il competente Servizio del Comune provvede a disporre i rimborsi delle somme percepite indebitamente a titolo di canone di concessione. Il procedimento di rimborso, attivato dal soggetto interessato con apposita istanza indirizzata al medesimo Ufficio, è concluso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta di rimborso.
2. Il diritto del privato ad ottenere il rimborso delle somme indebitamente versate si prescrive nel termine di cinque anni decorrente dalla data dell'indebito pagamento.
3. Il rimborso è sospeso qualora nei confronti del concessionario sia stato accertato, in via definitiva, il mancato pagamento del canone.

4. Nel caso in cui tra l'amministrazione ed il soggetto obbligato sussista una reciproca posizione debitoria-creditoria, riferita esclusivamente al canone in parola, è consentita la compensazione degli importi secondo il procedimento definito al successivo comma.

5. L'interessato può chiedere al competente Servizio del Comune l'estinzione del proprio debito per la quota corrispondente al suo credito. Il Responsabile del procedimento, rilevando in sede istruttoria la coesistenza della condizione di debito-credito in capo al soggetto richiedente, procede a compensare i relativi importi dandone formale comunicazione al richiedente.

CAPO III

Fiere, Sagre e Mercati Straordinari

Art. 44) Istituzione e organizzazione fiere, sagre e mercati straordinari.

1. Ai fini della pianificazione annuale nel territorio comunale delle fiere, delle sagre e dei mercati straordinari, l'Amministrazione comunale raccoglie annualmente, entro il 30 giugno di ciascun anno, le proposte provenienti dalle Municipalità, dalle Associazioni istituite e registrate (in ambito culturale e ambientale), dalle Associazioni di categoria, dai consorzi di operatori, e dagli Enti Istituzionali per la realizzazione di eventi fieristici e/o di sagre. Acquisito su tali proposte il parere delle Municipalità interessate ai sensi dell'art. 23, comma 4, del relativo Regolamento, e sentita la Commissione Tecnica per il commercio su aree pubbliche di cui all'Art. 6) del presente Regolamento, si procede con atto Giunta Comunale, entro il 30 settembre di ciascun anno, all'approvazione del calendario delle fiere e delle sagre per l'anno seguente.

2. Le fiere, le sagre e i mercati straordinari, indicati nel calendario di cui al comma 1, sono autorizzati con appositi atti di Giunta Comunale, con i quali sono stabilite le prescrizioni particolari e specifiche per l'emanazione dei bandi per l'assegnazione di posteggi, per gli elementi di arredo dei banchi e delle merceologie, per la localizzazione dei posteggi medesimi e le loro dimensioni, ed ogni altra disposizione che il Comune intende dettare. Con i medesimi atti, in applicazione del principio della sussidiarietà, l'organizzazione delle manifestazioni può essere demandata alle Municipalità.

Art. 45) Modalità di svolgimento delle attività di vendita

1. Per le modalità di svolgimento dell'attività di vendita nelle fiere, nelle sagre e nei mercati straordinari si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 12) del Regolamento.

2. In relazione alle specifiche caratteristiche delle singole manifestazioni e/o delle località di svolgimento, potranno anche essere stabilite norme di dettaglio per singoli mercati, fiere, sagre o altre manifestazioni locali, con i relativi atti di istituzione, attraverso appositi "Disciplinari di mercato".

CAPO IV

Borghi mercatali tipici

Art. 46) Istituzione e organizzazione

1. L'istituzione di borghi mercatali tipici, nelle aree a vocazione turistica in cui è rilevabile una storica e armonica coesistenza tra commercio ambulante e commercio in sede fissa, è disposta con deliberazione del Consiglio Comunale, previa acquisizione del parere della Municipalità interessata ai sensi dell'art. 23, comma 4, del relativo Regolamento, e sentita la Commissione Tecnica per il commercio su aree pubbliche di cui all'Art. 6) del presente Regolamento.
2. All'interno dell'area del Borgo mercatale tipico, precisamente circoscritta in un apposito prospetto planimetrico allegato al predetto atto deliberativo, sono individuati, oltre ai posteggi destinati agli operatori commerciali su aree pubbliche, i posteggi riservati agli operatori commerciali in sede fissa, necessariamente prospicienti i tratti delle facciate interessate dall'esercizio commerciale, che sono a questi concessi, fatti salvi i diritti dei terzi, su relativa domanda e in presenza dei necessari requisiti, anche autorizzatori, per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.
3. In considerazione delle specifiche caratteristiche delle singole aree cittadine, dei relativi interessi differenziati, e delle rispettive tradizioni commerciali, le norme di dettaglio per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività nell'ambito del Borgo mercatale tipico, sono contenute in un apposito disciplinare approvato con l'atto di istituzione del borgo mercatale tipico.
4. In applicazione del principio della sussidiarietà, la gestione amministrativa e tecnica dei borghi mercatali tipici, è demandata alle Municipalità.

TITOLO V

Sanzioni

Art. 47) Fonti normative e modalità di applicazione

1. Le sanzioni contenute nel Regolamento sono previste dall'art. 29 del D.Lgs. n. 114/'98⁽³⁰⁾, dall'art. 57 della L.R. n. 1/'14⁽³¹⁾, e dall' art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/'00⁽³²⁾.
2. L'irrogazione delle sanzioni e la riscossione coattiva delle somme è effettuata osservando le disposizioni della Legge 7 agosto 1990, n. 241, della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e della Legge Regionale 10 gennaio 1983, n. 13.
3. Ai sensi delle richiamate disposizioni legislative, il Comune è l'autorità competente all'accertamento, alla riscossione ed ai relativi introiti di tutte le sanzioni pecuniarie previste dalle medesime disposizioni legislative, anche se derivanti da pagamenti in misura ridotta o da ordinanze ingiuntive di pagamento.

Art. 48) Sanzioni pecuniarie

1. In caso di esercizio del commercio su aree pubbliche svolto in assenza del prescritto titolo abilitativo, nonché in assenza o perdita dei necessari requisiti morali o professionali, è disposta, previa contestazione, l'immediata cessazione dell'attività, nonché l'applicazione della sanzione pecuniaria da euro 2.500,00 a euro 15.000,00, oltre alla sanzione accessoria prevista dal successivo art.49.
2. Le violazioni delle condizioni e delle modalità stabilite per l'esercizio del commercio su aree pubbliche dal Regolamento, sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 3.000,00.

3. Le violazioni delle disposizioni contenute nel Regolamento, se il fatto non è sanzionato da leggi, regolamenti, o da specifiche norme del Regolamento, sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 500,00, ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/00.
4. Per l'occupazione di una superficie diversa rispetto a quella autorizzata, salvo quanto previsto nel Regolamento COSAP, si applica la sanzione prevista al comma 1.
5. Per l'occupazione di una superficie maggiore di quella autorizzata, salvo quanto previsto nel Regolamento COSAP, si applica la sanzione prevista al comma 2.
6. Per l'inosservanza al provvedimento di sospensione dell'attività emesso ai sensi dell'art. 50 del Regolamento, si applica la sanzione prevista al comma 3.. In caso di recidiva, potrà anche essere disposta la revoca dell'autorizzazione e/o concessione.

Art. 49) Confisca delle attrezzature e della merce

Nei casi oggetto di sanzione ai sensi dell'art. 48), comma 1, si applica la sanzione amministrativa accessoria della confisca della merce e dell'attrezzatura.

Art. 50) Sospensione coattiva dell'attività

1. Nei casi di particolare gravità o di recidiva, fatta salva l'eventuale applicazione delle sanzioni previste da disposizioni di leggi, regolamenti, o da specifiche norme del Regolamento, è disposta, previa contestazione alla parte con assegnazione di un termine per la presentazione di eventuali osservazioni, la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni.
2. Sono considerati casi di particolare gravità ai sensi del comma precedente:
 - a) la cessione, anche temporanea, del posteggio a terzi, senza l'osservanza delle modalità stabilite dal Regolamento;
 - b) il mancato rispetto dell'orario di vendita senza giusta causa;
 - c) l'occupazione di un posteggio diverso da quello assegnato;
 - d) l'occupazione di una superficie maggiore rispetto a quella autorizzata;
 - e) il danneggiamento doloso del suolo, delle strutture di servizio, degli elementi di arredo urbano, e del patrimonio arboreo;
 - f) la vendita di tipologie di merci non conformi all'eventuale specializzazione merceologica del mercato;
 - g) Il commercio di prodotti contraffatti, adulterati o comunque non conformi alle normative poste a tutela del consumatore;
 - h) il mancato rispetto delle norme in materia igienico-sanitaria;
 - i) l'inosservanza delle disposizioni in materia di raccolta di rifiuti;
 - j) la mancata esibizione dell'autorizzazione e/o dell'eventuale concessione di posteggio, in originale, a richiesta degli Organi di vigilanza;
 - k) l'inosservanza delle vigenti normative in materia fiscale come ad es. il mancato rilascio o l'emissione irregolare di fattura o di scontrino/ricevuta fiscale;
 - l) l'esercizio del commercio in forma itinerante nelle aree interdette di cui all'art. 15);
 - m) la mancata comunicazione al Comune di ogni variazione relativa all'impresa individuale o societaria titolare dell'autorizzazione e/o concessione (residenza, sede legale, variazioni di rappresentanza legale, forma societaria, ecc.) entro trenta giorni dalla variazione.
3. Nei casi indicati al precedente comma 2, se trattasi di prima violazione, è disposta la sospensione dell'attività per un periodo di giorni tre.
4. E' considerata recidiva, il commettere la medesima violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione per la precedente violazione.
5. In caso di recidiva la sanzione è così graduata:

a) in caso di prima reiterazione (recidiva) della violazione nell'arco di 365 giorni decorrenti dalla prima violazione è disposta la sospensione dell'attività di vendita per un periodo di giorni cinque;

b) in caso di seconda reiterazione della violazione nell'arco di 365 giorni decorrenti dalla prima violazione è disposta la sospensione dell'attività di vendita per un periodo di giorni quindici;

c) in caso di terza reiterazione della violazione, e/o di ogni altra successiva reiterazione, nell'arco di 365 giorni decorrenti dalla prima violazione, è disposta la sospensione dell'attività di vendita per un periodo di giorni venti;

6. La sospensione dell'attività può riguardare il singolo mercato nel quale la violazione è stata commessa, nelle ipotesi previste al comma 2., punti a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), ed n), oppure l'attività commerciale su tutte le aree pubbliche, nelle ipotesi previste ai punti a), c), f), h), i), k), j), l), ed m), del medesimo comma.

7. L'autorizzazione è sospesa per sei mesi in caso di mancata presentazione annuale del DURC, di cui all'art. 32, comma 4., lett. d), della Legge Regionale ⁽³³⁾.

Art. 51) Revoca dell'autorizzazione - Modifica, sospensione, revoca e decadenza della concessione

1. L'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche è revocata:

a) nel caso in cui il titolare non inizia l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio, salvo proroga in caso di comprovata necessità;

b) nel caso di decadenza dalla concessione del posteggio per mancato utilizzo del medesimo in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi oppure superiori ad un terzo del periodo di operatività del mercato dove questo sia inferiore all'anno solare, salvo i casi di malattia, gravidanza, servizio militare, o altri casi di assenze giustificate ai sensi di legge.

c) nel caso in cui il titolare non risulta più provvisto dei requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali di cui all'articolo 7 della Legge Regionale e nel caso in cui risulti applicata nei propri confronti con provvedimento definitivo una delle misure di prevenzione previste dal Libro I, Titolo I, Capo II, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ai sensi dell'art. 67 del medesimo Decreto Legislativo.

d) nel caso in cui il titolare non risulti più in possesso della Partita IVA.

2. Il Dirigente del competente Servizio del Comune, accertata la sussistenza delle motivazioni per la revoca dell'autorizzazione, procede alla comunicazione all'interessato dell'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della Legge 7 agosto 1990, n. 241⁽³⁴⁾, e s.m.i., assegnando allo stesso un termine di giorni venti per eventuali osservazioni e/o controdeduzioni.

Decorso tale termine, in caso di mancato accoglimento delle eventuali osservazioni e/o controdeduzioni dell'interessato, il Dirigente procede alla revoca dell'autorizzazione con provvedimento adeguatamente motivato ai sensi dell'art. 3 della medesima Legge 241/90⁽¹⁸⁾, che comunica all'interessato mediante raccomandata o messo comunale.

3. Per la modifica, sospensione, revoca e decadenza della concessione, è fatto espresso rinvio a quanto previsto nel vigente Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico e per l'applicazione del relativo canone (C.O.S.A.P.).

4. Relativamente alla sospensione, alla revoca dell'autorizzazione amministrativa e alla decadenza della concessione di posteggio, per il mancato pagamento del canone, è fatto espresso rinvio a quanto previsto all'art. 39 del Regolamento.

TITOLO VI

Disposizioni transitorie e finali

Art. 52) Disposizioni transitorie

1. In coerenza con i principi e le finalità del Regolamento, e in applicazione di quanto previsto dall'art.16 del D.lgs n. 59/'10⁽³⁵⁾, è consentito il commercio su posteggio singolo in aree diverse da quelle mercatali soltanto nei posteggi dati in concessione prima dell'entrata in vigore del Regolamento e limitatamente all'efficacia temporale dei relativi atti di concessione, prorogabili, comunque, per un periodo di non oltre un anno dalla scadenza degli stessi.

2. In corso di efficacia degli atti di concessione di cui al comma precedente, i titolari, ferma restandone la disponibilità, possono accedere a titolo preferenziale, a seguito di relativa domanda, all'assegnazione di posteggi vacanti esistenti nei mercati cittadini. In caso di più istanze relative alla stessa area mercatale, si procederà all'assegnazione attraverso pubblico sorteggio.

3. Decorsa la durata degli atti di concessione come stabilita al comma 1., i precedenti intestatari delle concessioni stesse avranno titolo preferenziale, a parità di punteggio, rispetto agli altri concorrenti, nella partecipazione a procedure ad evidenza pubblica per l'assegnazione di posteggi nei mercati cittadini, entro e non oltre un anno dalla scadenza come stabilita al comma 1.

4. In adeguamento alle prescrizioni dell'art. 40 della Legge Regionale 1/'14 e alle norme del Regolamento, tenuto conto delle diverse caratteristiche socio-economiche e urbanistiche delle realtà locali, e delle relative evoluzioni, nonché delle esigenze dei consumatori in relazione ai servizi commerciali su area pubblica, è predisposto, entro due anni dall'entrata in vigore del presente atto, il "*Piano generale dei mercati*", che stabilisce localizzazioni, dimensioni e articolazioni merceologiche per tutti i mercati cittadini, da istituire o esistenti, e si provvede all'aggiornamento del predetto "Piano" ogni cinque anni.

5. Il "*Piano generale dei mercati*" quinquennale ha validità, comunque, fino all'adozione di un nuovo Piano, ed è approvato con deliberazione del Consiglio Comunale, previa acquisizione del parere delle Municipalità ai sensi dell'art. 23, comma 4, del relativo Regolamento, e sentita la Commissione Tecnica per il commercio su aree pubbliche di cui all'art. 6) del Regolamento.

Art. 53) Rinvio ad altre norme

1. Le disposizioni del Regolamento sono complementari e connesse a quelle del Regolamento COSAP, del Regolamento Generale delle Entrate, del Regolamento di Igiene e Sanità, del Regolamento Edilizio, del Regolamento per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti, del Regolamento di Polizia Urbana e del Regolamento dei Chioschi su suolo pubblico.

2. Per tutto quanto non previsto dal Regolamento si applicano le disposizioni contenute negli atti normativi di indirizzo di fonte superiore citati all'art. 2) e nelle altre normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia, anche sanitaria.

3. Sono fatte salve disposizioni di dettaglio contenute nei disciplinari dei singoli mercati.

Art. 54) Vigilanza e controllo

L'attività di vigilanza sull'osservanza delle norme del Regolamento è svolta dal Servizio di Polizia Locale e dagli altri organi di Polizia, nonché dall'Azienda Sanitaria Locale e dal personale del Comune, eventualmente, incaricato.

Art. 55) Abrogazioni

Sono abrogate tutte le precedenti norme regolamentari, ordinanze e qualsiasi altra disposizione in materia di commercio su aree pubbliche in contrasto con il Regolamento.

Art. 56) Entrata in vigore

Il Regolamento entra in vigore dopo la relativa pubblicazione per quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio.

NOTE

(1) Art. 30 L.R. n.1/14: *“1. I Comuni adottano, nello SIAD, il regolamento per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, che contiene:*

- a) le modalità di svolgimento del commercio itinerante;
 - b) le modalità di svolgimento del commercio su aree pubbliche a posto fisso;
 - c) la disciplina urbanistica per le aree attrezzate con posteggi in concessione ed il coordinamento con gli strumenti urbanistici generali e particolareggiati;
 - d) l'indicazione delle zone nelle quali il commercio su aree pubbliche in forma itinerante è vietato o soggetto a particolari limitazioni;
 - e) l'individuazione delle aree riservate agli imprenditori agricoli.
2. Le modalità di cui al comma 1, lettera b), contengono:
- a) la tipologia del mercato o di altra manifestazione locale;
 - b) gli estremi degli atti istituzionali di conferma, di nuova istituzione o di modifica dei mercati;
 - c) il giorno o i giorni e gli orari di svolgimento;
 - d) le modalità di sospensione del mercato o delle altre manifestazioni previste dalla legge;
 - e) la planimetria dell'area mercatale con l'indicazione della tipologia di ogni singolo posteggio;
 - f) le modalità di accesso degli operatori e la sistemazione delle attrezzature di vendita;
 - g) la descrizione della circolazione pedonale e veicolare e l'ubicazione dei parcheggi;
 - h) le modalità di tenuta e consultazione del ruolino di mercato, ovvero della pianta organica, con i dati d'assegnazione dell'autorizzazione, il settore merceologico, la superficie assegnata;
 - i) le modalità di assegnazione dei posteggi temporaneamente disponibili;
 - l) il richiamo delle modalità di pagamento delle tasse e tributi comunali relativi allo smaltimento dei rifiuti solidi e al canone per la concessione del posteggio;
 - m) il richiamo dei criteri per il rilascio, la sospensione, la scadenza e la rinuncia dell'atto di concessione del posteggio;
 - n) la definizione della modalità di vendita e di pubblicità dei prezzi;
 - o) la definizione delle sanzioni pecuniarie accessorie;
 - p) la composizione dell'eventuale commissione di mercato avente finalità informative, consultive e propositive tra operatori ed amministrazioni comunali;
 - q) il richiamo delle modalità di subingresso;
 - r) il richiamo delle norme igienico-sanitarie per la vendita di generi alimentari;
 - s) le modalità di registrazione delle assenze;
 - t) il richiamo dei criteri per l'assegnazione e l'accesso ai posteggi degli imprenditori agricoli;
 - u) il richiamo delle modalità di esercizio dell'attività sulle aree demaniali”.

(2) Art. 31, comma 1., lett. a) L.R. 1/14: *“Il commercio su aree pubbliche è svolto:*

- a) *su posteggi dati in concessione”.*

(3) Art. 31, comma 1., lett. b) L.R. 1/14: *“Il commercio su aree pubbliche è svolto:*

- b) *su qualsiasi area se in forma itinerante e se l'area non è espressamente preclusa dal Comune”.*

(4) Art. 27, comma 1., D.Lgs. 114/98: *“Ai fini del presente titolo si intendono:*

- a) **per commercio sulle aree pubbliche**, l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o sulle aree private delle quali il comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
- b) **per aree pubbliche**, le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;
- c) **per posteggio**, la parte di area pubblica o di area privata della quale il comune abbia la disponibilità che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;
- d) **per mercato**, l'area pubblica o privata della quale il comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;
- e) **per fiera**, la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti sulle aree pubbliche o private delle quali il comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;
- f) **per presenze in un mercato**, il numero delle volte che l'operatore si è presentato in tale mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività;
- g) **per presenze effettive in una fiera**, il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività in tale fiera”.

(5) Art. 28, comma 1., L.R. n.1/14: *“Ai fini della legge si intende per:*

- a) **commercio sulle aree pubbliche**, l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o sulle

aree private delle quali il Comune ha la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;

b) **aree pubbliche**, le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;

c) **operatore**, il commerciante su aree pubbliche, titolare di autorizzazione, che vende al dettaglio e somministra al pubblico alimenti e bevande su posteggio in concessione o in forma itinerante;

d) posteggio, la parte di area pubblica o di area privata della quale il Comune ha la disponibilità e data in concessione all'operatore;

e) **mercato**, l'area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità composta da più posteggi, attrezzata o meno, e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;

f) **mercato in sede propria**, il mercato che ha luogo in area destinata a tale uso dallo SIAD, costruito ed utilizzato per il commercio, con configurazioni edilizie specifiche, materiali adatti e servizi propri;

g) **mercato su strada**, il mercato che occupa per un certo tempo nell'arco della giornata, spazi aperti non predisposti per l'esercizio dell'attività commerciale, sui quali si alterna con altre attività cittadine;

h) **fiera**, la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune ha la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;

i) **sagra**, la manifestazione di interesse prettamente locale che si svolge in modo ricorrente od occasionale, in coincidenza di particolari avvenimenti religiosi o altre ricorrenze folcloristiche o di tradizione locale;

l) **presenze in un mercato**, il numero delle volte che l'operatore si è presentato in tale mercato, anche se non ha svolto l'attività;

m) presenze effettive in una fiera, il numero delle volte che l'operatore ha esercitato l'attività in tale fiera;

n) **regolamento**, lo strumento comunale, previsto nell'articolo 30, che disciplina l'esercizio del commercio su aree pubbliche;

o) **negozio mobile**, il veicolo immatricolato secondo il codice della strada come veicolo speciale ad uso negozio avente le caratteristiche generali di cui all'articolo 4 dell'ordinanza del Ministero della salute del 3 aprile 2002 (Requisiti igienico-sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche), adibito all'esercizio del commercio su aree pubbliche dei prodotti alimentari nei posteggi isolati o riuniti in un mercato;

p) **somministrazione di alimenti e bevande**, la vendita di alimenti e bevande effettuata su aree pubbliche o su aree private della quale il Comune ha la disponibilità, unitamente alla predisposizione di impianti o attrezzature per consumare sul posto i prodotti acquistati".

(6) Art. 40, comma 1., L.R. 1/2014: "Per l'applicazione della legge, i mercati di cui all'articolo 28, comma 1, lettera e) sono distinti in:

a) **mercato giornaliero o rionale**, quello che si svolge per almeno cinque giorni della settimana per la vendita al dettaglio di tutti i prodotti del settore alimentare e non alimentare compresa la somministrazione di alimenti e bevande;

b) **mercato giornaliero, di cui alla lettera a) specializzato in particolari merceologie**;

c) **mercato ordinario**, quello che si svolge periodicamente per la vendita al dettaglio di tutti i prodotti del settore alimentare e non alimentare compresa la somministrazione di alimenti e bevande;

d) **mercato stagionale**, quello di cui alla lettera c) che si svolge nel limite temporale anche frazionato, compreso tra sessantuno e centottanta giorni;

e) **mercato specializzato o esclusivo** destinato a merceologie del medesimo genere, affini o complementari, con periodicità non giornaliera;

f) **mercato straordinario**, istituito in occasione di eventi o avvenimenti particolari come le festività natalizie e pasquali;

g) **mercato dell'antiquariato e del collezionismo**, che ha come specializzazioni merceologiche esclusive o prevalenti l'antiquariato, le cose vecchie, le cose usate, l'oggettistica antica, i fumetti, i libri, le stampe, gli oggetti da collezione".

(7) Ordinanza Ministero della Salute 3 aprile 2002: "Requisiti igienico-sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche. IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, recante "Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande";

Visto l'art. 3, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, recante "Regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande";

Visto il decreto legislativo n. 123 del 3 marzo 1993 recante "Attuazione della direttiva 89/397/CEE relativa al controllo ufficiale dei prodotti alimentari";

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, recante "Attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE concernente l'igiene dei prodotti alimentari";

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59", ed in particolare l'art. 28, comma 8 che attribuisce al Ministero della sanità il compito di emanare una ordinanza per fissare le modalità di vendita e i requisiti delle attrezzature necessari nel settore del commercio dei prodotti alimentari su aree pubbliche;

Vista l'ordinanza 2 marzo 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 56 dell'8 marzo 2000, concernente i requisiti igienico-sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche;

Considerate le difficoltà di adeguamento alle prescrizioni di detta ordinanza segnalate dalle associazioni di categoria; Tenuto conto delle segnalazioni delle aziende sanitarie locali e di altre amministrazioni pubbliche relative alla difficoltà di applicare la citata ordinanza in occasione di manifestazioni temporanee (come sagre, fiere e simili), nelle quali si procede alla somministrazione e vendita di prodotti alimentari su aree pubbliche;

Ritenuto pertanto opportuno predisporre adeguate modifiche alle disposizioni contenute nell'ordinanza 2 marzo 2000;

Ordina:

Art. 1. Campo di applicazione e definizioni

1. La presente ordinanza fissa i requisiti igienico-sanitari: a) delle aree pubbliche, nelle quali si effettuano, in un determinato arco di tempo, anche non quotidianamente, i mercati per il commercio dei prodotti alimentari; b) dei posteggi, sia singoli, sia riuniti in un mercato, sia presenti nelle fiere; c) delle costruzioni stabili, dei negozi mobili e dei banchi temporanei che insistono sui posteggi di cui alla lettera b).

2. Ai fini della presente ordinanza si applicano le definizioni di cui all'art. 27, comma 1, lettere b), c), d) ed e) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114. Inoltre, si intende per: a) commercio sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari: l'attività di vendita dei prodotti alimentari al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o sulle aree private delle quali il comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte; tale commercio può comprendere anche attività di preparazione e trasformazione dei prodotti alimentari alle condizioni indicate agli articoli 6 e 7; b) mercato in sede propria: il mercato che ha un suo luogo esclusivo, destinato a tale uso nei documenti urbanistici, costruito appositamente per il commercio, con configurazioni edilizie specifiche e materiali adatti; c) mercato su strada: il mercato che occupa, per un certo tempo nell'arco della giornata, spazi aperti, sui quali si alterna con altre attività cittadine; d) costruzione stabile: un manufatto isolato o confinante con altri che abbiano la stessa destinazione oppure che accolgano servizi o altre pertinenze di un mercato, realizzato con qualsiasi tecnica e materiale; e) negozio mobile: il veicolo immatricolato secondo il codice della strada come veicolo speciale uso negozio; f) banco temporaneo: insieme di attrezzature di esposizione, eventualmente dotato di sistema di trazione o di autotrazione, facilmente smontabile e allontanabile dal posteggio al termine dell'attività commerciale; g) operatori: soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività di cui alla lettera a) sui posteggi delle aree; h) somministrazione di alimenti e bevande: la vendita dei prodotti alimentari effettuata mettendo a disposizione degli acquirenti impianti e attrezzature, nonché locali di consumo o aree di ristorazione, che consentono la consumazione sul posto dei prodotti; i) alimento deperibile: qualunque alimento che abbia necessità di condizionamento termico per la sua conservazione; l) acqua potabile: acqua avente i requisiti indicati dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236 e, dal momento della sua entrata in vigore, i requisiti indicati dal decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 2. Caratteristiche generali delle aree pubbliche

1. Le aree pubbliche di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) e i posteggi che siano isolati o in numero tale da non far raggiungere nel loro insieme la qualifica di mercato secondo la legislazione regionale e la pianificazione comunale, dove si effettua il commercio dei prodotti alimentari, devono possedere caratteristiche tali da garantire il mantenimento delle idonee condizioni igieniche.

2. Le aree pubbliche, di seguito denominate aree, destinate ai mercati di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), dove si svolge quotidianamente il commercio dei prodotti alimentari devono avere i requisiti generali di cui al comma 1 e inoltre, in particolare, devono essere: a) appositamente delimitate o recintate, ove non lo impediscono vincoli di tipo architettonico, storico, artistico ed ambientale, ed avere sia una propria rete fognaria con esito finale idoneo secondo la normativa vigente sia una pavimentazione con strato di finitura compatto ed igienicamente corretto per l'uso al quale è destinato. Tale pavimentazione deve avere idonee pendenze che permettano il regolare e rapido deflusso delle acque meteoriche e di quelle di lavaggio, per consentire un'adeguata pulizia, ed essere dotata di apposite caditoie atte a trattenere il materiale grossolano. Le fognature devono assicurare anche lo smaltimento idoneo dei servizi igienici sia generali del mercato sia dei posteggi che ne abbiano la necessità secondo questa ordinanza; b) dotate di reti per allacciare ciascun posteggio all'acqua potabile, allo scarico delle acque reflue attraverso un chiusino sifonato, anche nella fognatura prescritta alla lettera a) e all'energia elettrica. Tali reti devono prevedere apparecchiature di allaccio indipendenti nella superficie di ciascun posteggio; c) dotate di contenitori di rifiuti solidi urbani, muniti di coperchio, in numero sufficiente alle esigenze, opportunamente dislocati nell'area e facilmente accessibili in particolare dai posteggi, d) corredate di servizi igienici sia per gli acquirenti sia per gli operatori. Tali servizi sono da distinguere per sesso e un numero adeguato di essi, sempre divisi per sesso, deve essere riservato agli operatori alimentari. I servizi igienici, che possono essere del tipo prefabbricato autopulente, devono avere la porta con chiusura automatica e fissabile con serratura di sicurezza ed il lavabo e lo sciacquone con erogatore di acqua corrente azionabile automaticamente o a pedale; nel loro interno vi devono essere il distributore di sapone liquido o in polvere e gli asciugamani non riutilizzabili dopo l'uso.

3. Se nelle aree di cui al comma 2 i posteggi destinati alla vendita ed alla somministrazione dei prodotti alimentari sono riuniti in uno o più spazi destinati esclusivamente ad essi, le prescrizioni di cui allo stesso comma 2 sono vincolanti soltanto per tali spazi.

4. Il comune, od il soggetto gestore del mercato in sede propria, è tenuto ad assicurare, per ciò che attiene gli spazi comuni del mercato e dei relativi servizi, la funzionalità delle aree come prescritta nei precedenti commi ed in particolare, per quanto di competenza, la manutenzione ordinaria e straordinaria, la potabilità dell'acqua fornita, la pulizia, la disinfezione e disinfestazione, la raccolta e l'allontanamento dei rifiuti. Ciascun operatore è responsabile, per ciò che attiene il posteggio nel quale è autorizzato ad esercitare l'attività, del rispetto delle prescrizioni indicate nella presente ordinanza, dell'osservanza delle norme igienico-sanitarie, e deve assicurare, per quanto di competenza, la conformità degli impianti, la potabilità dell'acqua dal punto di allaccio, la pulizia, la disinfezione e disinfestazione, la raccolta e l'allontanamento dei rifiuti. Gli operatori hanno tali responsabilità e doveri anche se il loro posteggio è isolato o riunito con altri che insieme non raggiungano la qualifica di mercato.

Art. 3. Caratteristiche delle costruzioni stabili

1. La costruzione stabile di cui all'art. 1, comma 2, lettera d), realizzata in un posteggio per comprendervi le attrezzature per il commercio sulle aree pubbliche, deve avere i seguenti requisiti: a) essere posta permanentemente sull'area nell'intero periodo di tempo nel quale accoglie l'attività commerciale alla quale è destinata; essere coperta, se non è altrettanto protetta in un mercato in sede propria, e delimitata da pareti; realizzare un'adeguata protezione degli alimenti dalle contaminazioni esterne; essere sufficientemente ampia e ben ventilata; avere infissi bloccabili con serratura di sicurezza che vi impediscano l'accesso durante l'inattività; avere un'altezza interna utile di almeno 2,70 metri; b) essere costruita con criteri tali da consentire l'esposizione, la vendita e la conservazione dei prodotti alimentari in modo igienicamente corretto; in particolare deve permettere un'adeguata pulizia ed evitare l'accumulo di sporcizia e la contaminazione degli alimenti; c) avere un pavimento realizzato con materiale antiscivolo, impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile con uno o più chiusini sifonati verso cui avviare i liquidi del lavaggio tramite pendenze idonee;

avere pareti raccordate con sagoma curva al pavimento e rivestite per un'altezza di almeno 2,00 metri con materiale impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile; le eventuali pedane poste sopra il pavimento devono averne le stesse caratteristiche suddette e consentire il deflusso dei liquidi di lavaggio verso i chiusini sifonati; d) essere allacciabile, nel suo ambito, a reti di fognatura, attraverso un chiusino sifonato, e di distribuzione d'acqua potabile; e) avere nel suo interno un contenitore, dotato di dispositivo per l'apertura e la chiusura non manuale, dove collocare un sacco di plastica a tenuta di liquidi e a perdere per la raccolta di rifiuti solidi. Tale contenitore deve essere collocato in modo da evitare ogni possibilità di contaminazione degli alimenti.

2. Nel caso di vendita di prodotti alimentari deperibili la costruzione di cui al comma 1 deve avere inoltre i seguenti requisiti: a) essere allacciata ad una fonte di distribuzione d'energia elettrica; b) essere dotata di impianto frigorifero per la conservazione e la esposizione dei prodotti, di capacità adeguata alle esigenze commerciali di ogni singola attività, che consenta la netta separazione dei prodotti alimentari igienicamente incompatibili, il mantenimento della catena del freddo ed il rispetto delle condizioni di temperatura di conservazione prescritte, per i prodotti deperibili, dalle norme vigenti; c) essere dotata di lavello con erogatore azionabile automaticamente o a pedale di acqua calda e fredda, attrezzato con sapone liquido o in polvere e asciugamani non riutilizzabili.

3. I banchi utilizzati nella costruzione stabile per l'esposizione e la vendita dei prodotti alimentari devono essere, sia per caratteristiche costruttive che per caratteristiche tecnologiche, idonei sotto l'aspetto igienico-sanitario, tenendo conto dei prodotti alimentari esposti. Tali prodotti devono essere comunque protetti da appositi schermi posti ai lati dei banchi rivolti verso i clienti, verticalmente per almeno 30 centimetri di altezza dal piano vendita ed orizzontalmente, sopra tali ripari verticali, per una profondità di almeno 30 centimetri. Dette protezioni non sono richieste per l'esposizione e la vendita di prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non, e di prodotti ortofruttili freschi.

4. L'autorizzazione al commercio di carni fresche, prodotti della pesca e molluschi bivalvi vivi nelle costruzioni di cui al comma 1 e' subordinata alla verifica della sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 6. 5. I valori delle dimensioni di cui al comma 1, lettere a) e c), e al comma 3 si applicano alle costruzioni stabili installate successivamente alla data di entrata in vigore della presente ordinanza.

Art. 4. Caratteristiche dei negozi mobili

1. Il negozio mobile, di cui all'art. 1, comma 2, lettera e), con il quale viene esercitato il commercio sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari, sia nei posteggi isolati sia dove questi sono riuniti in un mercato, deve avere, oltre ai requisiti previsti dal capitolo III dell'allegato al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, i seguenti requisiti: a) struttura tecnicamente adeguata, in grado di assolvere alle esigenze igieniche di conservazione e protezione di prodotti alimentari, e realizzata con materiali resistenti, inalterabili e facilmente lavabili e disinfettabili, con un vano interno di altezza non inferiore a 2 metri ed il piano di vendita ad almeno 1,30 metri dalla quota esterna; b) parete laterale mobile munita di dispositivo con funzione, comunque realizzata, di copertura protettiva dei banchi e delle altre apparecchiature eventualmente esposte; c) impianto idraulico di attingimento che, in alternativa, sia collegabile con la rete di acqua potabile predisposta in un'area di mercato, oppure sia alimentata da apposito serbatoio per acqua potabile installato nel negozio mobile e di capacità adeguata alle esigenze dell'igiene personale e dei prodotti alimentari offerti o somministrati; d) impianto idraulico di scarico che, in alternativa, sia collegabile con la fognatura predisposta in un'area di mercato oppure, quando non sia attrezzata l'area, riversi le acque reflue in un apposito serbatoio a circuito chiuso, di capacità corrispondente a quella del serbatoio per acqua potabile di cui alla lettera c); nel secondo caso tale impianto di scarico deve essere corredato di un dispositivo atto ad aggiungere disinfettante biodegradabile alle acque reflue; e) impianto elettrico che deve essere allacciato direttamente alla rete di fornitura dell'energia elettrica predisposta in un'area di mercato oppure, in alternativa, qualora tale collegamento non sia stato ancora realizzato, l'impianto elettrico deve essere alimentato da un sistema autonomo di erogazione. Tale sistema e' comunque obbligatorio e deve essere azionato, al fine di mantenere ininterrotta la catena del freddo, in tutti i negozi mobili utilizzati per la vendita dei prodotti deperibili, prima e al termine dell'attività di vendita durante il raggiungimento del mercato o al ritorno al deposito o al ricovero. Il sistema deve essere opportunamente insonorizzato secondo quanto previsto dalle vigenti normative, collocato in modo da evitare di contaminare con le emissioni, o comunque danneggiare, sia i prodotti alimentari nel negozio mobile sia l'ambiente esterno ad esso e utilizzato durante la sosta per la vendita, esclusivamente sulle aree pubbliche non attrezzate. Tutto il sistema deve garantire lo svolgimento corretto, da un punto di vista igienico-sanitario, della vendita dei prodotti alimentari o della somministrazione di alimenti e bevande, e, in particolare, deve garantire l'idoneo funzionamento degli impianti frigoriferi per il mantenimento della catena del freddo; f) banchi fissi o a spostamento anche automatico, orizzontale o inclinato, con gli stessi requisiti di quelli di cui all'art. 3, comma 3, idonei in ogni caso alla conservazione e protezione dei prodotti alimentari offerti o somministrati; g) frigoriferi di conservazione ed esposizione che consentano la netta separazione dei prodotti alimentari igienicamente incompatibili, il mantenimento della catena del freddo e il rispetto delle temperature previste per i prodotti deperibili dalle norme vigenti; h) lavello con erogatore azionabile automaticamente o a pedale di acqua calda e fredda, attrezzato con sapone liquido o in polvere; i) contenitore, dotato di dispositivo per l'apertura e la chiusura non manuale, dove collocare un sacco di plastica a tenuta di liquidi e a perdere per la raccolta di rifiuti solidi. Tale contenitore deve essere collocato, all'interno del negozio mobile, in modo da evitare ogni possibilità di contaminazione degli alimenti.

2. I requisiti di cui al comma 1 non sono richiesti per la vendita di prodotti ortofruttili freschi e prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non.

3. Nell'interno dei negozi mobili, da sottoporre periodicamente ad idonei trattamenti di pulizia, disinfezione e disinfestazione, i prodotti alimentari devono essere collocati in modo da evitare i rischi di contaminazione.

4. L'autorizzazione al commercio nei negozi mobili di carni fresche, prodotti della pesca e molluschi bivalvi vivi, e' subordinata alla verifica della sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 6.

5. I valori delle dimensioni di cui al comma 1, lettera a), si applicano ai negozi mobili immatricolati successivamente alla data di entrata in vigore della presente ordinanza.

6. E' consentita la conservazione nei negozi mobili di limitate quantità di prodotti, anche deperibili, rimasti invenduti al termine dell'attività di vendita. In tal caso i prodotti deperibili vanno mantenuti a temperatura controllata negli appositi impianti frigoriferi di cui i negozi mobili dispongono.

Art. 5. Caratteristiche dei banchi temporanei

1. I banchi temporanei di cui all'art. 1, comma 2, lettera f), ferma restando l'osservanza delle norme generali di igiene, devono avere i seguenti requisiti: a) essere installati in modo che ne sia assicurata la stabilità durante l'attività

commerciale utilizzando qualsiasi materiale purché igienicamente idoneo a venire in contatto con gli alimenti che sono offerti in vendita; b) avere piani rialzati da terra per una altezza non inferiore a 1,00 metro; c) avere banchi di esposizione costituiti da materiale facilmente lavabile e disinfettabile e muniti di adeguati sistemi in grado di proteggere gli alimenti da eventuali contaminazioni esterne.

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere b) e c), non si applicano ai prodotti ortofruitticoli freschi e ai prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non. Tali prodotti devono essere comunque mantenuti in idonei contenitori collocati ad un livello minimo di 50 centimetri dal suolo.

3. Per la vendita di prodotti della pesca, i banchi temporanei, oltre ad avere i requisiti di cui al comma 1, devono essere forniti di:

- idoneo sistema refrigerante per la conservazione dei prodotti in regime di freddo;
- serbatoio per l'acqua potabile di idonea capacità;
- lavello con erogatore automatico di acqua;
- serbatoio per lo scarico delle acque reflue di capacità corrispondente almeno a quella del serbatoio per acqua potabile;
- adeguato piano di lavoro, nonché
- rispettare le prescrizioni di cui all'art. 6, lettera c), punti 1), 2), 3) e 6).

4. Per la vendita di molluschi bivalvi vivi i banchi temporanei devono rispettare le prescrizioni di cui all'art. 6, lettera d).

5. Per la vendita di alimenti cotti, già preparati o che non necessitano di alcuna preparazione, o di altri alimenti deperibili confezionati, i banchi temporanei, oltre ad avere i requisiti di cui al comma 1, devono essere forniti di:

- sistema scaldavivande per la conservazione del prodotto cotto in attesa di vendita alla temperatura compresa fra 60° e 65°, ovvero, per gli altri alimenti, di adeguato sistema di refrigerazione per il mantenimento delle temperature di conservazione del prodotto;
- serbatoio per l'acqua potabile di idonea capacità;
- lavello con erogatore automatico di acqua;
- serbatoio per lo scarico delle acque reflue di capacità corrispondente almeno a quella del serbatoio per acqua potabile.

6. I banchi temporanei non possono essere adibiti alla vendita di carni fresche e alla loro preparazione, nonché alla preparazione dei prodotti della pesca.

Art. 6. Prescrizioni particolari

1. La vendita e la preparazione sulle aree di cui all'art. 1 dei seguenti prodotti alimentari sono subordinate al rispetto delle norme vigenti e in particolare delle specifiche condizioni di seguito riportate:

a) carni fresche, preparazioni di carni e carni macinate, prodotti a base di carne: 1) devono essere disponibili strutture frigorifere, di capacità adeguata alle esigenze commerciali delle singole unità e idonee a mantenere ininterrotta la catena del freddo sia durante la conservazione, sia durante l'esposizione delle carni, delle preparazioni di carne e dei prodotti di salumeria nei limiti richiesti dalle specifiche normative; 2) i banchi di esposizione devono essere provvisti di comparti separati per le carni fresche, per le carni avicunicole, per le preparazioni di carni e per i prodotti di salumeria; 3) le carni fresche allo stato di congelazione e scongelazione possono essere vendute solo all'interno di costruzioni stabili adeguatamente attrezzate; in questo caso, sono necessari banchi e attrezzature separati, rispettivamente per le carni refrigerate, congelate e scongelate; 4) si può procedere al momento, su richiesta dell'acquirente, alla produzione di carni macinate; 5) si può procedere al sezionamento delle carni, nel rispetto delle norme previste e della netta separazione per derrate igienicamente incompatibili, in un settore separato, non connesso direttamente con l'ambiente esterno, nel perimetro di una costruzione stabile; tale settore deve essere dotato di adeguata attrezzatura e disporre di uno spazio sufficiente e proporzionato alle capacità commerciali dell'attività; 6) si può procedere all'elaborazione di preparazioni di carne nel settore separato di cui al punto 5), purché in tempi diversi dall'attività di sezionamento delle carni, rispettando flussi igienici di produzione, limitatamente ai quantitativi che possono essere venduti nella stessa giornata di preparazione; 7) le attività di sezionamento e preparazione di cui ai punti 5) e 6) possono essere svolte soltanto in una costruzione stabile e se esiste nell'area un servizio igienico riservato agli operatori del settore alimentare rispondente ai requisiti di cui all'art. 2, comma 2;

b) prodotti di gastronomia cotti: 1) si può procedere sul posto alla preparazione di prodotti della gastronomia da vendere cotti soltanto in un settore separato chiuso sui quattro lati, non connesso direttamente con l'ambiente esterno e posto nel perimetro dell'attività di una costruzione stabile. Tale locale deve essere dotato dei requisiti minimi propri

di un laboratorio e deve avere uno spazio sufficiente per il regolare svolgimento dei flussi operativi e adeguato alle capacità commerciali dell'attività; 2) il piano di cottura, la friggitrice e il forno a girarrosto devono essere dotati di cappa aspirante o a dispersione automatica dei vapori; essi e parte del banco caldo devono essere in acciaio inox e a tenuta stagna. L'autorizzazione sanitaria per l'attività di preparazione di alimenti subordinata alla legge 30 aprile 1962, n. 283, deve essere rilasciata, tra l'altro, tenendo conto dell'ubicazione dell'attività commerciale. Tale rilievo è finalizzato all'accertamento specifico che le emissioni derivanti dalle attività di cottura, frittura e girarrosto non creino molestia al vicinato e che siano in regola con le disposizioni vigenti in materia di aspirazione dei gas, vapori, odori e fumi prodotti; 3) le attrezzature utilizzate per l'esposizione dei prodotti da conservarsi in "regime caldo" devono essere munite di sistema scaldavivande per la conservazione del prodotto cotto in attesa della vendita, alla temperatura compresa tra 60°C e 65°C; 4) il banco, gli armadi e la vetrina frigorifera per la conservazione dei prodotti da consumarsi freddi, in attesa della vendita, devono essere mantenuti alle temperature previste dalla normativa vigente; 5) le attività di preparazione di prodotti della gastronomia da vendere cotti possono essere svolte soltanto in una costruzione stabile e se esiste nell'area un servizio igienico riservato agli operatori del settore alimentare rispondente ai requisiti di cui all'art. 2, comma 2; 6) nei negozi mobili è consentita l'attività di cottura di alimenti già preparati o che non necessitano di alcuna preparazione, per la successiva immediata somministrazione o in presenza delle attrezzature per l'esposizione dei prodotti da conservare in "regime caldo" di cui al punto 3);

c) prodotti della pesca: 1) i prodotti della pesca devono essere mantenuti a temperatura in regime di freddo per tutta la durata della vendita, del trasporto e durante la conservazione; 2) è consentita la conservazione dei prodotti della pesca in regime di freddo per mezzo di ghiaccio purché prodotto con acqua potabile; 3) i banchi di esposizione devono essere realizzati in materiali impermeabili, facilmente lavabili e disinfettabili, costruiti in modo da consentire lo scolo dell'acqua di fusione del ghiaccio nella fognatura delle acque reflue o in apposito serbatoio; 4) si può procedere sul posto alla frittura dei prodotti della pesca soltanto in un settore separato e posto nel perimetro di una costruzione stabile o di un negozio

mobile. Tale settore deve essere dotato di uno spazio sufficiente al regolare svolgimento dei flussi operativi e adeguato alle capacità commerciali dell'attività; 5) il piano della frittura deve essere fornito di cappa aspirante o a dispersione automatica dei vapori e parte del banco caldo deve essere in acciaio inox e a tenuta stagna. L'autorizzazione sanitaria, subordinata alla legge 30 aprile 1962, n. 283, deve essere rilasciata, tra l'altro, tenendo conto dell'ubicazione dell'attività commerciale, previo accertamento della condizione specifica che l'emissione dei fumi derivante dalla frittura non crei molestia; 6) è vietata sulle aree pubbliche la preparazione dei prodotti della pesca. Le operazioni finalizzate alla vendita diretta, decapitazione, eviscerazione e sfilettatura possono essere effettuate nelle costruzioni stabili, nei negozi mobili e nei banchi temporanei aventi i requisiti di cui all'art. 5, comma 3, purché al momento su richiesta dell'acquirente;

d) molluschi bivalvi vivi: 1) i banchi di esposizione devono essere realizzati in materiali impermeabili, facilmente lavabili e disinfettabili, e devono essere corredati da: a) dispositivi atti a raccogliere e smaltire l'acqua intravalvare dei molluschi bivalvi vivi; b) idoneo impianto che assicuri temperature adeguate al mantenimento in vita dei molluschi; c) appositi comparti separati da quelli degli altri prodotti della pesca per il loro mantenimento in condizioni di igiene e vitalità; 2) la vendita di molluschi bivalvi vivi è consentita solo nelle strutture di cui all'art. 1, comma 2, lettere d), e), f); e) prodotti della pesca e dell'acquacoltura vivi: 1) la vendita di prodotti della pesca e dell'acquacoltura vivi deve avvenire in costruzioni stabili attrezzate in modo esclusivo per questa attività o comunque in un locale nettamente separato dalla vendita di alimenti; 2) gli acquari, a tenuta stagna, devono essere dotati delle necessarie attrezzature per il mantenimento delle idonee condizioni di vita dei prodotti detenuti; 3) la macellazione e l'eviscerazione dei pesci deve essere effettuata nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia.

2. È vietata la vendita di funghi freschi allo stato sfuso nella forma itinerante prevista all'art. 28 del decreto legislativo n. 114 del 31 marzo 1998. 3. La vendita di pane sfuso è consentita sulle aree pubbliche nelle costruzioni stabili e nei negozi mobili soltanto in presenza di banchi di esposizione che abbiano le caratteristiche di cui all'art. 3, comma

3. In assenza di tali banchi, è consentita la vendita di pane confezionato all'origine dall'impresa produttrice.

4. L'esposizione e la vendita di prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non, e di prodotti ortofrutticoli freschi è consentita anche senza collegamento alle reti di distribuzione dell'energia elettrica e di acqua potabile. In ogni caso l'eventuale bagnatura dei prodotti ortofrutticoli freschi può essere effettuata soltanto con acqua potabile.

5. In deroga a quanto previsto al comma 1, lettere a), b) e c), in occasione di manifestazioni temporanee come sagre, fiere e simili, la elaborazione e la cottura di preparati di carne o di altri prodotti di gastronomia da vendere cotti, nonché di prodotti della pesca, può essere effettuata anche in un settore separato posto nel perimetro di un negozio mobile o di un banco temporaneo avente le opportune caratteristiche indicate all'art. 5, per la sola durata della manifestazione, con modalità atte a garantire la prevenzione della contaminazione microbica e nel rispetto delle altre prescrizioni, indicate al comma 1, lettere a), b) e c).

Art. 7. Attività di somministrazione

1. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 27, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, deve essere effettuata, fatti salvi quelli previsti dall'allegato del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, nel rispetto dei seguenti requisiti: a) avere apposite cucine o laboratori per la preparazione dei pasti, rispondenti ai requisiti dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, autorizzati ai sensi dell'art. 25, comma 2, lettera c), del medesimo decreto, oppure, nel caso in cui i pasti provengano da laboratori o stabilimenti esterni, attrezzatura per la loro conservazione e per le relative operazioni di approntamento; b) avere locali di consumo ben aereati, adeguatamente illuminati, sufficientemente ampi per contenere, con una razionale distribuzione, gli arredi, le attrezzature, l'utensteria e quant'altro occorre ai fini della somministrazione e per consentire agevolmente il lavoro del personale e la circolazione del pubblico, ovvero apposite aree di ristorazione attrezzate secondo criteri razionali sotto il profilo igienico-sanitario; c) avere locali o armadi per il deposito degli alimenti e delle bevande da somministrare, corrispondenti per ampiezza all'entità dell'attività commerciale e provvisti, nel caso di alimenti deteriorabili, di impianto frigorifero e di banchi caldi; d) avere una dotazione di adeguati impianti per il lavaggio con lavastoviglie automatiche; nelle cucine di modeste potenzialità in assenza di detti impianti possono essere utilizzate stoviglie e posateria a perdere; e) avere una adeguata erogazione di acqua potabile, avente i requisiti indicati all'art. 1, comma 1, lettera l). I medesimi requisiti sono richiesti per l'acqua impiegata per la produzione di ghiaccio; f) avere servizi igienici fissi o mobili costituiti da gabinetti dotati di acqua corrente, forniti di vaso a caduta d'acqua, lavabi ad acqua corrente con comando di erogazione non azionabile a mano, con distributore di sapone liquido o in polvere e con asciugamani non riutilizzabili dopo l'uso; avere la disponibilità di almeno 2 servizi igienici, distinti per sesso, per i primi cento posti a sedere; per capacità ricettive superiori a 100 posti a sedere dovrà essere previsto un servizio igienico aggiuntivo per ulteriori 100 posti o frazione. In ogni caso dovrà essere previsto un servizio igienico ad uso esclusivo del personale; g) avere idonea separazione fra i servizi igienici ed i locali di somministrazione. Va evitato comunque l'accesso diretto dal locale di somministrazione al servizio igienico. I locali adibiti a servizi igienici devono avere pavimenti e pareti costruiti con materiale impermeabile, le pareti fino all'altezza di due metri, facilmente lavabili e disinfettabili, nonché sistemi di corretta aerazione naturale o meccanica; h) avere contenitore dotato di dispositivo per l'apertura e chiusura non manuale, per la collocazione di sacco di plastica a tenuta di liquidi e a perdere per la raccolta di rifiuti solidi, collocato in un settore separato da quelli destinati agli alimenti.

2. La preparazione di piatti pronti per il consumo, le operazioni di assemblaggio di ingredienti, la manipolazione di alimenti di cui non viene effettuata la cottura, la guarnitura di alimenti composti pronti per la somministrazione, e tutte le altre lavorazioni che comportano manipolazioni similari vanno effettuate in settori o spazi separati con modalità che garantiscano la prevenzione della contaminazione microbica. I cibi preparati pronti per la somministrazione devono essere adeguatamente protetti da contaminazioni esterne e conservati, ove occorra, in regime di temperatura controllata. La conservazione dei cibi può avvenire anche nei banchi di esposizione dell'esercizio di somministrazione rispondenti ai requisiti di cui all'art. 3, comma 3, della presente ordinanza.

3. Qualora l'attività di somministrazione non possa disporre di locali di cui al punto 1), lettera a), sono richiesti i requisiti generici di cui agli articoli 3 e 4 e può essere esercitata esclusivamente l'attività di somministrazione di sole bevande espresse quali infusi, latte, frullati, preparate con le strutture da banco, di alimenti e bevande in confezioni originali chiuse e sigillate, di alimenti pronti per il consumo prodotti in laboratori autorizzati. I locali devono disporre di adeguata attrezzatura per la pulizia delle stoviglie e degli utensili mediante l'impiego di lavastoviglie a ciclo termico oppure devono

essere utilizzate posate e stoviglie a perdere. Gli utensili e le stoviglie pulite devono essere posti in appositi contenitori costituiti da materiale impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile, ed al riparo da contaminazioni esterne.

4. Nel caso di strutture adibite alla preparazione di alimenti composti che comportano una elevata manipolazione quali i tramezzini, le tartine, i panini farciti, le frittate, la farcitura di pizze precotte, oltre ai requisiti di cui al comma 2, devono essere previsti appositi settori o spazi opportunamente attrezzati.

5. Qualora venga effettuato trattamento di riscaldamento e cottura dei cibi, sono richiesti appositi settori o spazi strutturati ed attrezzati secondo le disposizioni vigenti in materia di aspirazione dei gas, vapori, odori e fumi prodotti.

Art. 8. Autorizzazione e idoneità sanitaria

1. L'attività di preparazione e trasformazione di alimenti e bevande e' subordinata al rilascio, da parte dell'organo competente dell'autorizzazione sanitaria ai sensi della legge 30 aprile 1962, n. 283, in relazione dell'attività esercitata. Tale provvedimento deve espressamente indicare la specializzazione merceologica dell'attività medesima.

2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 e per il rilascio dell'autorizzazione amministrativa prevista dal medesimo articolo, nonché di quella sanitaria prevista dall'art. 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283, l'autorità sanitaria territorialmente competente accerta la sussistenza dei requisiti sanitari prescritti dalla presente ordinanza. Al momento della presentazione della domanda, ai fini del rilascio dell'autorizzazione sanitaria o di nulla-osta sanitario, il venditore deve indicare le modalità di conservazione e di condizionamento termico, qualora previsto, degli alimenti durante i periodi di non attività commerciale e deve altresì indicare il luogo dove e' ricoverato il negozio mobile o il banco temporaneo.

3. Per i negozi mobili, l'autorizzazione di cui all'art. 2 deve contenere: a) indirizzo del luogo di ricovero del mezzo; b) indirizzo dei locali di deposito della merce invenduta durante i periodi di non attività commerciale.

4. I locali di cui al comma 3, lettera b), devono essere adeguati da un punto di vista igienico, a contenere derrate alimentari, e garantire idonee modalità di conservazione e condizionamento termico per gli alimenti deperibili.

5. I negozi mobili sprovvisti dei requisiti di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1 dell'art. 4 e dell'impianto di erogazione autonomo di energia elettrica di cui al comma 1, lettera e), possono effettuare l'attività commerciale esclusivamente nelle aree di cui all'art. 1 della presente ordinanza munite rispettivamente di: a) allacciamento idropotabile accessibile da parte di ciascun veicolo; b) scarico fognario sifonato accessibile da parte di ciascun veicolo; c) allacciamento elettrico accessibile da parte di ciascun veicolo.

6. Anche se il sistema autonomo di erogazione di energia dispone di potenza adeguata da soddisfare al mantenimento costante della temperatura durante la sosta per la vendita, il suo impiego non è da intendersi alternativo, ma subordinato all'assenza di disponibilità di allacciamento elettrico dell'area pubblica.

7. Per il personale addetto alla vendita e somministrazione di alimenti e bevande si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, articoli 37 e 42.

Art. 9. Autocontrollo

1. Per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche il responsabile dell'"industria alimentare" come definita dall'art. 2, lettera b) del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, deve procedere ad effettuare attività di autocontrollo nel rispetto dei principi e delle procedure stabilite da tale decreto legislativo.

Art. 10. Vigilanza e controllo

1. L'attività di vigilanza e controllo sull'osservanza delle norme di cui alla presente ordinanza è effettuata dagli organismi istituzionalmente preposti.

2. Tale attività e' svolta anche dal personale del Comando Carabinieri per la sanità, funzionalmente dipendente dal Ministero della salute. Gli atti amministrativi compilati da detto personale vengono inoltrati all'autorità sanitaria competente per territorio in conformità alle procedure previste dalla legge 30 aprile 1962, n. 283, e dal relativo regolamento d'esecuzione.

Art. 11. Disposizioni transitorie e finali

1. I mercati in sede propria e su strada, realizzati dopo l'entrata in vigore dell'ordinanza, nei quali si effettui il commercio di prodotti alimentari, devono rispettare le disposizioni di cui all'art. 2 della presente ordinanza.

2. I mercati in sede propria e su strada, già esistenti alla data di entrata in vigore della ordinanza, nei quali si effettui il commercio dei prodotti alimentari, devono adeguarsi alle disposizioni previste dalla presente ordinanza entro il 30 giugno 2003. Per i mercati nei centri storici o in zone urbane dove non sia possibile l'adeguamento integrale, sono comunque vincolanti le prescrizioni di cui all'art. 6.

3. I banchi temporanei di cui all'art. 5 debbono essere conformi ai requisiti prescritti dalla presente ordinanza entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della stessa.

Art. 12. Abrogazioni

1. L'ordinanza del Ministro della sanità 2 marzo 2000 e' abrogata.

Art. 13. Entrata in vigore

1. *La presente ordinanza entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana."*

(8) Art. 7 L.R. n.1/'14: *"1. Per l'esercizio dell'attività di commercio, il soggetto interessato deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 71, commi da 1 a 5, del decreto legislativo 59/2010.*

2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di commercio di prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare, il soggetto interessato deve comprovare il possesso di almeno uno dei requisiti professionali previsti dall'articolo 71, commi 6 e 6-bis del decreto legislativo 59/2010".

(9) Art. 31, comma 3., L.R. n.1/'14: *"L'attività di vendita mediante l'utilizzo di un posteggio di cui al comma 1, lettera a), classificata tipologia A è soggetta ad autorizzazione comunale ed abilita anche all'esercizio in forma itinerante nel territorio regionale e nei posteggi occasionalmente liberi, nonché alla partecipazione alle fiere che si svolgono nel territorio nazionale".*

(10) Art. 31, comma 5., L.R. n.1/'14: *"L'autorizzazione di cui al comma 4, abilita all'esercizio dell'attività in forma itinerante nel territorio nazionale, alla vendita al domicilio del consumatore, nei locali dove si trova per motivi di lavoro, di studio, di*

cura, di intrattenimento o di svago, nonché nelle fiere e nei posteggi dei mercati occasionalmente liberi nell'ambito del territorio nazionale".

(11) Art. 32 L.R. n.1/'14: *"1. Le autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche sono rilasciate per i settori merceologici alimentare e non alimentare. Le concessioni di posteggio scadute dopo la data di entrata in vigore del decreto legislativo 59/2010 e già prorogate per effetto dell'articolo 70, comma 5, del citato decreto fino alla data del 5 luglio 2012, sono ulteriormente prorogate fino al compimento di sette anni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, cioè fino all'8 maggio 2017. Le concessioni di posteggio che scadono nel periodo compreso fra il 5 luglio 2012 ed i cinque anni successivi, sono prorogate fino al termine di tale periodo, cioè fino al 5 luglio 2017.*

2. Per il rilascio di autorizzazioni di tipo A che abilitano anche all'esercizio in forma itinerante nell'ambito del territorio regionale i Comuni, sede di posteggio, devono far pervenire alla Regione Campania, presso l'Ufficio regionale competente, entro il 30 luglio di ogni anno, il numero dei posteggi che si sono resi disponibili nei mercati periodici, compresi quelli stagionali, specificandone la periodicità, il numero identificativo, la superficie ed eventualmente l'appartenenza al settore alimentare o extralimentare o la specifica tipologia, se trattasi di mercato specialistico e se prevista nell'atto istitutivo del mercato a cui si riferiscono.

3. Entro quarantacinque giorni la Regione rende pubblico nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania l'elenco dei posteggi disponibili, nonché il modello di bando a cui i Comuni devono uniformarsi.

4. Entro venti giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania dello specifico bando comunale gli operatori trasmettono, a mezzo raccomandata o posta elettronica certificata, le domande di partecipazione ai bandi ai Comuni sede di posteggi. I Comuni sedi di posteggio espletano i bandi e provvedono, in conformità ai criteri di assegnazione, alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania della relativa graduatoria che contiene l'elenco dei nominativi degli aventi diritto e delle eventuali riserve degli idonei. Per le selezioni successive alle proroghe di cui al periodo transitorio, i Comuni danno la massima evidenza alle disposizioni adottate in attuazione del decreto legislativo 59/2010 e, almeno novanta giorni prima della effettuazione delle selezioni, danno comunicazione delle selezioni stesse anche mediante avvisi pubblici, informando le strutture comunali o, dove non istituite, quelle provinciali delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore e legalmente costituite. Per il rilascio delle concessioni di posteggio, alla scadenza delle proroghe di cui al comma 1, nel caso di pluralità di domande concorrenti per l'assegnazione di un posteggio, le regole delle procedure di selezione per l'assegnazione dei posteggi su area pubblica sono improntate ai seguenti criteri:

a) maggiore professionalità acquisita, anche in modo discontinuo, nell'esercizio del commercio sulle aree, valutabile in riferimento all'anzianità di esercizio dell'impresa, compresa quella acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione che, in sede di prima applicazione, ha una specifica valutazione nel limite del quaranta per cento del punteggio complessivo. L'anzianità di impresa è comprovata dall'iscrizione quale impresa attiva nel Registro delle imprese, riferita nel suo complesso al soggetto titolare dell'impresa al momento della partecipazione alla selezione, cumulata con quella del titolare al quale è eventualmente subentrato nella titolarità del posteggio medesimo;

b) nel caso di procedure di selezione per la concessione di posteggi dislocati nei centri storici o in aree aventi valore storico, archeologico, artistico e ambientale o presso edifici aventi tale valore oltre ai criteri di cui alla lettera a), da considerare comunque prioritari, anche l'assunzione dell'impegno, da parte del soggetto candidato, a rendere compatibile il servizio commerciale con la funzione e la tutela territoriale e, pertanto, a rispettare le eventuali condizioni particolari, comprese quelle correlate alla tipologia dei prodotti offerti in vendita e alle caratteristiche della struttura utilizzata, stabilite dall'autorità competente ai fini della salvaguardia delle aree predette;

c) presentazione di apposita documentazione che attesta la regolarità della posizione dell'impresa, individuale e societaria ai fini previdenziali, contributivi e fiscali;

d) per le nuove autorizzazioni, l'obbligo di presentazione di idonea documentazione che attesta la regolarità della posizione d'impresa ai fini previdenziali, contributivi e fiscali mediante il documento unico di regolarità contributiva, di seguito denominato DURC, decorre dal dodicesimo mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Il Comune sede di posteggio provvede sulla base del provvedimento di assegnazione del posteggio a rilasciare la relativa autorizzazione e la comunica al Comune di residenza dell'operatore ai fini della gestione di uno specifico archivio che consente il controllo di tutta l'attività di ogni singolo operatore e delle eventuali modifiche della stessa attività.

6. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i Comuni in cui sono localizzati i posteggi convertono d'ufficio le autorizzazioni e le relative concessioni già rilasciate agli operatori su posteggio in base alla normativa del decreto legislativo 114/1998"

(12) Art.14 del D. Lgs.114/'98 : *"1. I prodotti esposti per la vendita al dettaglio nelle vetrine esterne o all'ingresso del locale e nelle immediate adiacenze dell'esercizio o su aree pubbliche o sui banchi di vendita, ovunque collocati, debbono indicare, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo.*

2. Quando siano esposti insieme prodotti identici dello stesso valore e' sufficiente l'uso di un unico cartello. Negli esercizi di vendita e nei reparti di tali esercizi organizzati con il sistema di vendita del libero servizio l'obbligo dell'indicazione del prezzo deve essere osservato in ogni caso per tutte le merci comunque esposte al pubblico.

3. I prodotti sui quali il prezzo di vendita al dettaglio si trovi già impresso in maniera chiara e con caratteri ben leggibili, in modo che risulti facilmente visibile al pubblico, sono esclusi dall'applicazione del comma 2.

4. Restano salve le disposizioni vigenti circa l'obbligo dell'indicazione del prezzo di vendita al dettaglio per unità di misura".

(13) Art. 176, comma 1, del R.D. n. 635/1940: *"Agli effetti dell'art. 86 della legge, non si considera vendita al minuto di bevande alcoliche quella fatta in recipienti chiusi secondo le consuetudini commerciali, e da trasportarsi fuori del locale*

di vendita, purché la quantità contenuta nei singoli recipienti non sia inferiore a (litri 0,200) per le bevande alcoliche di cui all'art. 89 della legge, ed a (litri 0,33) per le altre".

(14) Art.37 del T.U.L.P.S. : "E' vietato esercitare la vendita ambulante delle armi.
E' permessa la vendita ambulante degli strumenti da punta e da taglio atti ad offendere, con licenza del Questore".

(15) Art. 21-octies della Legge 7 agosto 1990, n. 241: "1. E' annullabile il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza.

2. Non e' annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Il provvedimento amministrativo non e' comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato".

(16) Art. 21-nonies della Legge 7 agosto 1990, n. 241: "1. Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies puo' essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge.

2. E' fatta salva la possibilita' di convalida del provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole".

(17) Art. 10-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241:"1. Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorita' competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni e' data ragione nella motivazione del provvedimento finale. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle procedure concorsuali e ai procedimenti in materia previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti previdenziali. Non possono essere adottati tra i motivi che ostano all'accoglimento della domanda inadempienze o ritardi attribuibili all'amministrazione".

(18) Art. 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241:" 1. Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

2. La motivazione non e' richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale.

3. Se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest'ultima deve essere indicato e reso disponibile, a norma della presente legge, anche l'atto cui essa si richiama.

4. In ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l'autorita' cui e' possibile ricorrere".

(19) Art. 52 del D. Lgs. n. 42/04: " 1. Con le deliberazioni previste dalla normativa in materia di riforma della disciplina relativa al settore del commercio, i comuni, sentito il soprintendente, individuano le aree pubbliche aventi valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico nelle quali vietare o sottoporre a condizioni particolari l'esercizio del commercio.

1-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7-bis, i comuni, sentito il soprintendente, individuano altresì i locali, a chiunque appartenenti, nei quali si svolgono attività di artigianato tradizionale e altre attività commerciali tradizionali, riconosciute quali espressione dell'identità culturale collettiva ai sensi delle convenzioni UNESCO di cui al medesimo articolo 7-bis, al fine di assicurarne apposite forme di promozione e salvaguardia, nel rispetto della libertà di iniziativa economica di cui all'articolo 41 della Costituzione.

1-ter. Al fine di assicurare il decoro dei complessi monumentali e degli altri immobili del demanio culturale interessati da flussi turistici particolarmente rilevanti, nonché delle aree a essi contermini, i competenti uffici territoriali del Ministero, d'intesa con i Comuni, adottano apposite determinazioni volte a vietare gli usi da ritenere non compatibili con le specifiche esigenze di tutela e di valorizzazione, comprese le forme di uso pubblico non soggette a concessione di uso individuale, quali le attività ambulanti senza posteggio, nonché, ove se ne riscontri la necessità, l'uso individuale delle aree pubbliche di pregio a seguito del rilascio di concessioni di posteggio o di occupazione di suolo pubblico. ((In particolare, i competenti uffici territoriali del Ministero e i Comuni avviano, d'intesa, procedimenti di riesame, ai sensi dell'articolo 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, delle autorizzazioni e delle concessioni di suolo pubblico, anche a rotazione, che risultino non più compatibili con le esigenze di cui al presente comma, anche in deroga a eventuali disposizioni regionali adottate in base all'articolo 28, commi 12, 13 e 14, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni, nonché in deroga ai criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e alle disposizioni transitorie stabilite nell'intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, prevista dall'articolo 70, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 recante attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno. In caso di revoca del titolo, ove non risulti possibile il trasferimento dell'attività commerciale in una collocazione alternativa potenzialmente equivalente, al titolare e' corrisposto da parte dell'amministrazione procedente l'indennizzo di cui all'articolo 21-quinquies, comma 1, terzo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel limite massimo della media dei

ricavi annui dichiarati negli ultimi cinque anni di attività, aumentabile del 50 per cento in caso di comprovati investimenti effettuati nello stesso periodo per adeguarsi alle nuove prescrizioni in materia emanate dagli enti locali".

(20) Art. 37, comma 2., della L.R. n.1/14: *"2. Il Comune individua le zone aventi valore archeologico, storico, artistico ed ambientale nelle quali l'esercizio del commercio su aree pubbliche è vietato o sottoposto a particolari restrizioni per la salvaguardia delle zone predette, nonché per comprovati motivi di viabilità, di carattere igienico - sanitario o di pubblica sicurezza".*

(21) Art. 31, comma 12., L.R. n.1/14: *"Al fine della salvaguardia del decoro e dell'ambiente urbano, in applicazione dell'articolo 30, comma 5-ter, del decreto-legge 69/2013 convertito dalla legge 98/2013, la Regione Campania interdice l'attività di somministrazione di alimenti effettuata con strutture mobili con ruote, sul lungomare dei Comuni capoluogo".*

(22) Art.49 L.R. n.1/14: *"1. I canoni minimi e massimi delle tasse di posteggio sono stabiliti dai Comuni.*

2. Il canone è applicato esclusivamente dai Comuni che hanno dotato le aree delle infrastrutture e dei servizi essenziali di base, quali l'asfaltatura o la pavimentazione, gli allacciamenti elettrici, idrici e fognari, i servizi e i parcheggi.

3. I limiti del canone di posteggio relativi al metro quadrato annuo sono ricavabili da quelli giornalieri moltiplicati per quaranta settimane e per sette giorni per gli operatori che occupano permanentemente il suolo pubblico e per il numero di giornate di mercato, per gli operatori titolari di posteggio nei mercati periodici.

4. I Comuni nell'ambito dei limiti minimi e massimi di cui al comma 3, possono:

a) differenziare il livello del canone nell'ambito del territorio comunale per tener conto delle diverse tipologie di mercato;

b) differenziare il livello del canone a seconda della stagionalità dell'attività di mercato e

dell'esistenza o meno di flussi turistici;

c) graduare nel tempo l'incremento del canone di posteggio.

5. I canoni di cui al comma 1 sono sottoposti a revisione triennale dalla Giunta regionale.

6. I Comuni possono istituire forme di abbonamento per un minimo di quaranta settimane annue, il cui importo medio per giornata di frequenza non potrà comunque essere inferiore all'aliquota minima stabilita per il Comune interessato.

7. I Comuni possono disporre l'esenzione completa o parziale dei tributi locali nell'interesse dei consumatori mediante l'incentivazione della presenza del commercio su aree pubbliche".

(23) Art.40, comma 1., L.R. 1/2014: *"Per l'applicazione della legge, i mercati di cui all'articolo 28, comma 1, lettera e) sono distinti in:*

a) mercato giornaliero o rionale, quello che si svolge per almeno cinque giorni della settimana per la vendita al dettaglio di tutti i prodotti del settore alimentare e non alimentare compresa la somministrazione di alimenti e bevande;

b) mercato giornaliero, di cui alla lettera a) specializzato in particolari merceologie;

c) mercato ordinario, quello che si svolge periodicamente per la vendita al dettaglio di tutti i prodotti del settore alimentare e non alimentare compresa la somministrazione di alimenti e bevande;

d) mercato stagionale, quello di cui alla lettera c) che si svolge nel limite temporale anche frazionato, compreso tra sessantuno e centottanta giorni;

e) mercato specializzato o esclusivo destinato a merceologie del medesimo genere, affini o complementari, con periodicità non giornaliera;

f) mercato straordinario, istituito in occasione di eventi o avvenimenti particolari come le festività natalizie e pasquali;

g) mercato dell'antiquariato e del collezionismo, che ha come specializzazioni merceologiche esclusive o prevalenti l'antiquariato, le cose vecchie, le cose usate, l'oggettistica antica, i fumetti, i libri, le stampe, gli oggetti da collezione".

(24) Art.41, commi 3, 4, e 5., L.R. n.1/14: *"3. Nella deliberazione di cui al comma 1, sono indicati:*

a) l'organico dei posteggi;

b) l'ubicazione del mercato e la sua periodicità;

c) il numero dei posteggi riservati agli imprenditori agricoli anche in relazione alla stagionalità delle produzioni;

d) le attrezzature ed i servizi comunali.

4. La deliberazione del Comune è trasmessa al competente ufficio della Giunta regionale.

5. Se più soggetti, già operatori su aree pubbliche, riuniti in consorzio o società consortili, mettono a disposizione del Comune un'area privata per l'esercizio dell'attività prevista all'articolo 31, comma 1, lettera a), l'area può essere destinata a tale attività con le stesse procedure indicate ai commi 1, 2, 3 e 4, solo se compatibile con le destinazioni urbanistiche. In tal caso i soggetti richiedenti hanno diritto alle rispettive concessioni di posteggio".

(25) Art.41, comma 2., L.R. n.1/14: *"Per l'individuazione delle aree da destinarsi a nuovi mercati o della delocalizzazione di quelli esistenti, i Comuni tengono conto:*

a) delle esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale;

b) delle compatibilità rispetto alle esigenze di carattere igienico-sanitario;

c) delle dotazioni di opere di urbanizzazione primaria e dei necessari servizi, nonché del rispetto delle previsioni dello SIAD."

(26) Art.24 del Regolamento Viario del Comune di Napoli: *"Occupazione e allestimento del suolo pubblico:*

1. Nelle strade primarie, nelle strade interquartiere di rilevante interesse funzionale e nelle strade di quartiere è vietato ogni tipo di occupazione della carreggiata fatte salve le autorizzazioni concesse per utilizzazioni episodiche a condizione che venga predisposto un dispositivo di circolazione alternativo.

2. Nelle strade primarie e in quelle di rilevante interesse funzionale l'occupazione di suolo pubblico per l'allestimento all'aperto di spazi per ristoranti, bar e attività di distribuzione di generi alimentari deve essere supportata da un parere di idoneità igienica in relazione all'intensità del traffico.

3. Nelle strade di tutte le tipologie:

- al fine di garantire il rispetto delle esigenze dei portatori di handicap gli interventi finalizzati al superamento delle barriere architettoniche possono essere autorizzati in deroga alle norme sull'occupazione del suolo ove queste non possano essere osservate;

- l'occupazione del suolo pubblico per fiere, mercati, distribuzione di prodotti, ristoranti e bar è consentita a condizione che i percorsi per la circolazione dei pedoni siano ciascuno di almeno 2,00 m;

- ove la superficie del marciapiede configuri, per forma e dimensione, una zona pedonale piuttosto che un percorso pedonale, in estensione della deroga prevista nel comma 3, dall'art. 20 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n° 285, le occupazioni di suolo pubblico possono essere localizzate anche non in adiacenza ai fabbricati a condizione che rimangano liberi per la circolazione dei pedoni almeno 2,00 m;

- qualsiasi installazione di arredi fissi e/o mobili finalizzati all'occupazione anche temporanea dovrà in ogni caso garantire un passaggio libero non inferiore a 2,00 m oltre allo spazio di eventuale fruizione limitrofo all'elemento di arredo;

- le essenze arboree da impiantare dovranno essere selezionate anche in funzione della superficie del terreno scoperto di competenza, da proteggere con opportune griglie metalliche, rapportata alla dimensione della pertinenza pedonale consentendo in ogni caso un passaggio non inferiore a 2,00 m; sono esclusi dall'applicazione di tale regola gli impianti arborei esistenti per i quali non siano realizzabili nell'adeguamento le condizioni anzidette.

4. Nelle strade e nelle piazze pedonali l'occupazione anche temporanea di suolo pubblico è subordinata alla valutazione dell'entità dei flussi pedonali e alla loro organizzazione.

5. L'installazione su sede stradale di elementi per il monitoraggio del traffico, dell'inquinamento ambientale, di rilevazione e di informazione all'utenza, di parcometri e parchimetri, di strutture mobili per lo svolgimento di attività connesse con la mobilità e il trasporto pubblico è subordinata alla sola autorizzazione del servizio competente per la mobilità.

(27) Art.44 L.R. n.1/14: "1. Le aree di mercato, esclusi i parcheggi, consentono all'operatore il facile accesso al posteggio e l'adeguata esposizione delle merci.

2. L'ubicazione dei posteggi nei nuovi mercati ha una corsia di passaggio, riferita alla distanza tra le parti frontali ed espositive dei posteggi, non inferiore a metri 2,50 e una corsia laterale compresa tra metri 0,50 e metri 1,00. Il lato del posteggio che consente la visione diretta della merce da parte del pubblico è considerato come parte frontale ed espositiva.

3. I posteggi hanno una superficie utilizzabile anche dai negozi mobili, di cui all'articolo 28, comma 1, lettera o).

4. La copertura del banco espositivo, misurata dal suo punto più basso, non è inferiore a metri 2,00.

5. L'istituzione di nuovi mercati giornalieri e periodici è subordinata alla realizzazione di impianti e servizi e al rispetto delle norme sanitarie.

6. Le aree pubbliche e private, dove sono svolti i mercati, a disposizione del Comune previste dall'articolo 41, comma 5, sono dotate dei necessari servizi igienico-sanitari in misura proporzionale al numero dei posteggi".

(28) Art. 1 D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228: "1. L'articolo 2135 del codice civile e' sostituito dal seguente: *E' imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attivita': coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attivita' connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attivita' dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Si intendono comunque connesse le attivita', esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonche' le attivita' dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attivita' agricola esercitata, ivi comprese le attivita' di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalita' come definite dalla legge.*

2. Si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attivita' di cui all'articolo 2135 del codice civile, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico"

(29) Art. 4 D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228: "1. Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanita'.

2. La vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante e' soggetta a comunicazione al comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione e puo' essere effettuata a decorrere dalla data di invio della medesima comunicazione. *Per la vendita al dettaglio esercitata su superfici all'aperto nell'ambito dell'azienda agricola, nonche' per la vendita esercitata in occasione di sagre, fiere, manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico o di promozione dei prodotti tipici o locali, non e' richiesta la comunicazione di inizio attivita'.*

3. La comunicazione di cui al comma 2, oltre alle indicazioni delle generalita' del richiedente, dell'iscrizione nel registro delle imprese e degli estremi di ubicazione dell'azienda, deve contenere la specificazione dei prodotti di cui s'intende praticare la vendita e delle modalita' con cui si intende effettuarla, ivi compreso il commercio elettronico. 4. Qualora si intenda esercitare la vendita al dettaglio non in forma itinerante su aree pubbliche o in locali aperti al pubblico, la comunicazione e' indirizzata al sindaco del comune in cui si intende esercitare la vendita. Per la vendita al dettaglio su aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio la comunicazione deve contenere la richiesta di assegnazione del posteggio medesimo, ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

4-bis. *La vendita diretta mediante il commercio elettronico puo' essere iniziata contestualmente all'invio della comunicazione al comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione.*

5. La presente disciplina si applica anche nel caso di vendita di prodotti derivati, ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici, finalizzate al completo sfruttamento del ciclo produttivo dell'impresa.

6. Non possono esercitare l'attività di vendita diretta gli imprenditori agricoli, singoli o soci di società di persone e le persone giuridiche i cui amministratori abbiano riportato, nell'espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta nella società, condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività. Il divieto ha efficacia per un periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.

7. Alla vendita diretta disciplinata dal presente decreto legislativo continuano a non applicarsi le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 4, comma 2, lettera d), del medesimo decreto legislativo n. 114 del 1998.

8. Qualora l'ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non provenienti dalle rispettive aziende nell'anno solare precedente sia superiore a 160.000 euro per gli imprenditori individuali ovvero a 4 milioni di euro per le società, si applicano le disposizioni del citato decreto legislativo n. 114 del 1998.

8-bis. In conformità a quanto previsto dall'articolo 34 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nell'ambito dell'esercizio della vendita diretta è consentito il consumo immediato dei prodotti oggetto di vendita, utilizzando i locali e gli arredi nella disponibilità dell'imprenditore agricolo, con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni generali di carattere igienico-sanitario.

8-ter. L'attività di vendita diretta dei prodotti agricoli ai sensi del presente articolo non comporta cambio di destinazione d'uso dei locali ove si svolge la vendita e può esercitarsi su tutto il territorio comunale a prescindere dalla destinazione urbanistica della zona in cui sono ubicati i locali a ciò destinati".

(30) Art. 29 D.Lgs. n. 114/98: "1. Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dalla autorizzazione stessa, nonché senza l'autorizzazione o il permesso di cui all'articolo 28, commi 9 e 10, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 5.000.000 a lire 30.000.000 e con la confisca delle attrezzature e della merce.

2. Chiunque violi le limitazioni e i divieti stabiliti per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche dalla deliberazione del comune di cui all'articolo 28 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 6.000.000.

3. In caso di particolare gravità o di recidiva il sindaco può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

4. L'autorizzazione è revocata:

a) nel caso in cui il titolare non inizia l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio, salvo proroga in caso di comprovata necessità;

b) nel caso di decadenza dalla concessione del posteggio per mancato utilizzo del medesimo in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare;

c) nel caso in cui il titolare non risulti più provvisto dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 2.

c-bis) nel caso di mancata presentazione iniziale e annuale del DURC di cui al comma 2-bis dell'articolo 28.

4-bis. L'autorizzazione è sospesa per sei mesi in caso di mancata presentazione annuale del DURC, di cui al comma 2-bis dell'articolo 28.

5. Per le violazioni di cui al presente articolo l'autorità competente è il sindaco del comune nel quale hanno avuto luogo. Alla medesima autorità pervengono i proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta ovvero da ordinanze ingiuntive di pagamento".

(31) Art. 57 L.R. n.1/14: "1. Le sanzioni amministrative sono applicate dal Comune dove si è verificata l'infrazione secondo quanto previsto dal presente articolo. Il Comune è l'autorità competente all'accertamento, alla riscossione ed ai relativi introiti di tutte le sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo, anche se derivanti da pagamenti in misura ridotta o da ordinanze ingiuntive di pagamento.

2. L'apertura di esercizi commerciali in assenza del prescritto titolo abilitativo, nonché l'assenza o la perdita dei necessari requisiti morali o professionali comportano per il Comune l'obbligo di disporre, previa contestazione, l'immediata chiusura oppure la cessazione dell'attività e, dove rilasciata, il ritiro dell'autorizzazione, nonché l'applicazione della sanzione pecuniaria da euro 2.500,00 a euro 15.000,00.

3. L'ampliamento dimensionale o merceologico, il trasferimento di sede degli esercizi commerciali in assenza del prescritto titolo abilitativo, la violazione delle prescrizioni in materia igienico-sanitaria sono puniti con le sanzioni previste dal comma 2.

4. L'inosservanza della disciplina delle vendite straordinarie di cui dall'articolo 25, oltre alle sanzioni specifiche previste dalla normativa nazionale ed internazionale, è punita con la sanzione pecuniaria da euro 500,00 a euro 3.000,00.

5. Il sub ingresso, in assenza del prescritto titolo abilitativo, è punito con la sanzione pecuniaria da euro 500,00 a euro 3.000,00.

6. L'esercizio dell'attività commerciale in forma di outlet in assenza dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera o), è punito con la sanzione pecuniaria prevista dal comma 2.

7. Per le medie strutture di vendita, le grandi strutture di vendita e gli esercizi speciali per la vendita di merci ingombranti, nonché per i mercati su area privata, l'autorizzazione o la SCIA, se prevista, sono dichiarate decadute se l'attività non inizia entro dodici mesi dalla data rispettivamente di rilascio o di ricezione presso lo SUAP per le strutture medie. Il termine è di ventiquattro mesi per le grandi strutture di vendita e gli esercizi speciali per la vendita di beni ingombranti. I suddetti termini decadenziali possono essere eccezionalmente prorogati in caso di comprovata necessità. Se con l'autorizzazione commerciale sono state autorizzate anche opere edilizie necessarie per l'apertura della media struttura di vendita, la data

per l'inizio dell'attività decorre dal giorno di scadenza di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia).

8. Il termine per l'apertura di una media struttura o di grande struttura di vendita o di un esercizio speciale per merci ingombranti è prorogato al massimo per dodici mesi con provvedimento dello SUAP competente, in caso di comprovata necessità, previa istanza del titolare da presentarsi almeno venti giorni prima della scadenza del titolo amministrativo per l'apertura. Decorso inutilmente il termine di trenta giorni dalla data di protocollo dell'istanza senza che è stato comunicato all'interessato l'eventuale provvedimento di diniego della stessa, il silenzio dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide.

9. Il titolo amministrativo per l'apertura di un esercizio commerciale è revocato, inoltre, se il titolare sospende l'attività per un periodo superiore ad un anno, salvo che la sospensione dipende da cause non imputabili al titolare.

10. Il dirigente dello SUAP ordina la chiusura di un esercizio commerciale nel caso di sospensione dell'attività per un periodo superiore ad un anno.

11. L'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche è revocata:

a) nel caso in cui il titolare non inizia l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio, salvo proroga in caso di comprovata necessità;

b) nel caso di decadenza dalla concessione del posteggio per mancato utilizzo del medesimo in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi oppure superiori ad un terzo del periodo di operatività del mercato dove questo sia inferiore all'anno solare, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare;

c) nel caso in cui il titolare non risulta più provvisto dei requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale di cui all'articolo 7.

12. *L'esercizio del commercio su aree pubbliche in assenza del prescritto titolo abilitativo nonché l'assenza o la perdita dei necessari requisiti morali o professionali comportano per il Comune l'obbligo di disporre, previa contestazione, l'immediata cessazione dell'attività, nonché l'applicazione della sanzione pecuniaria da euro 2.500,00 a euro 15.000,00, oltre alla confisca delle attrezzature e della merce.*

13. Le sanzioni previste sulla denominazione di outlet, al di fuori dei casi previsti nella definizione di cui all'articolo 3, sono di euro 6.000,00 fino ad euro 30.000,00 con sospensione dell'attività di vendita per un massimo di trenta giorni, in caso di reiterazione.

14. Chiunque eserciti il commercio su aree pubbliche, in violazione delle condizioni e delle modalità stabilite dal Comune, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 3.000,00.

15. L'articolo 4, comma 3, della legge regionale 1° febbraio 2005, n. 2 (Disposizioni in materia di confezionamento e commercializzazione del pane) è così modificato:

"3. I Sindaci provvedono all'irrogazione delle sanzioni e alla riscossione coattiva delle somme ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e della legge regionale 10 gennaio 1983, n. 13 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative e pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa delegati o subdelegati). Entro l'anno successivo a quello di riscossione delle sanzioni, i Sindaci ripartiscono ed assegnano alla Regione la metà dei proventi acquisiti in bilancio, derivanti dall'applicazione delle sanzioni. Tali fondi sono iscritti su un apposito capitolo denominato "Azioni di contrasto alle attività commerciali abusive".

(32) Art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/00: *"1. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro.*

1-bis. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche alle violazioni alle ordinanze adottate dal sindaco e dal presidente della provincia sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari.

2. *L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa e' individuato ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689".*

(33) Art. 32, comma 4., lett. d), L.R. n.1/14: *"d) per le nuove autorizzazioni, l'obbligo di presentazione di idonea documentazione che attesta la regolarità della posizione d'impresa ai fini previdenziali, contributivi e fiscali mediante il documento unico di regolarità contributiva, di seguito denominato DURC, decorre dal dodicesimo mese dalla data di entrata in vigore della presente legge".*

(34) Art. 7 della Legge 7 agosto 1990, n. 241: *"1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l'avvio del procedimento stesso e' comunicato, con le modalità previste dall'articolo 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l'amministrazione e' tenuta a fornire loro, con le stesse modalità, notizia dell'inizio del procedimento.*

2. *Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facoltà dell'amministrazione di adottare, anche prima della effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo comma 1, provvedimenti cautelari".*

(35) Art. 16 D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59: *"1. Nelle ipotesi in cui il numero di titoli autorizzatori disponibili per una determinata attività di servizi sia limitato per ragioni correlate alla scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche disponibili, le autorità competenti applicano una procedura di selezione tra i candidati potenziali ed assicurano la predeterminazione e la pubblicazione, nelle forme previste dai propri ordinamenti, dei criteri e delle modalità atti ad assicurarne l'imparzialità, cui le stesse devono attenersi.*

2. Nel fissare le regole della procedura di selezione le autorità competenti possono tenere conto di considerazioni di salute pubblica, di obiettivi di politica sociale, della salute e della sicurezza dei lavoratori dipendenti ed autonomi, della protezione dell'ambiente, della salvaguardia del patrimonio culturale e di altri motivi imperativi d'interesse generale conformi al diritto comunitario.

3. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi al rilascio del titolo autorizzatorio.

4. Nei casi di cui al comma 1 il titolo e' rilasciato per una durata limitata e non puo' essere rinnovato automaticamente, ne' possono essere accordati vantaggi al prestatore uscente o ad altre persone, ancorche' giustificati da particolari legami con il primo".